



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

ALFIO SCUTO

Presidente della Corte di Appello

RELAZIONE

**sull'Amministrazione della Giustizia
nel periodo 1° luglio 2012 – 30 giugno 2013**

Assemblea Generale 25 gennaio 2014

PARTE PRIMA

**ASPETTI E PROBLEMATICHE GENERALI
DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA**

INTRODUZIONE

Ringrazio le Autorità religiose, civili e militari, i rappresentanti del Governo nazionale e regionale, i parlamentari presenti, i rappresentanti e gli organi di enti, i notai, i docenti, i funzionari ed impiegati amministrativi, ogni altro interessato ai problemi della giustizia.

Ringrazio il pubblico presente.

Un particolare saluto va rivolto all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ai Consigli degli Ordini forensi, ai Consigli notarili del distretto ed alle Associazioni forensi – Camera Penale, Camera Civile e Tributaria, Associazione degli Avvocati Amministrativisti, Organismo Unitario dell'Avvocatura, Foro Democratico, Associazione Italiana Giovani Avvocati ed ogni organismo associativo degli esercenti la professione forense.

Li assicuro sulla mia ferma convinzione che l'attuazione del “*giusto processo*” e la realizzazione di un servizio idoneo, anche qualitativamente, a soddisfare le esigenze dei cittadini non possono che essere obiettivi comuni di magistrati ed avvocati, al di là dei rispettivi ruoli e della fisiologica dialettica su singoli aspetti dell'Amministrazione della Giustizia.

Ringrazio gli Organi di Polizia giudiziaria ed i Corpi tutti che costantemente, con impegno e professionalità, collaborano con gli uffici giudiziari. Essi forniscono l'ausilio necessario e garantiscono lo svolgimento dell'attività giudiziaria e l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Direzione Marittima, Vigili Urbani, Polizia Provinciale, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco).

Un sentito ringraziamento va rivolto al personale amministrativo della Corte che ha profuso il massimo impegno nello svolgimento delle attività preparatorie di questa cerimonia.

Va in particolare segnalata l'opera del personale di Segreteria della Corte, nonché l'impegno dell'Ufficio statistico nell'elaborazione degli indispensabili dati analitici.

Nella predisposizione della presente relazione mi ha dato preziosa, accurata e premurosa collaborazione il dott. Filippo Pennisi, Presidente di Sezione del Tribunale di Siracusa, che ha curato la parte relativa alle problematiche

di carattere generale e ha inoltre coordinato le relazioni egregiamente redatte dalla dott.ssa Grazia Longo e dalla dott.ssa Concetta Maiore, Consiglieri di questa Corte, per la parte dedicata alla giustizia civile e del lavoro, rispettivamente, dalla dott.ssa Dorotea Quartararo, Presidente di Sezione della Corte, e dal dott. Antonino Fallone, Consigliere, per la parte dedicata alla giustizia penale, e dalla dott.ssa Maria Francesca Pricoco, Presidente del Tribunale per i Minorenni, per la parte relativa alla giustizia minorile. Ad essi va rivolto il più sentito ringraziamento per l'impegno e la competenza che hanno contrassegnato la loro opera, senza che peraltro ne abbiano risentito le loro ordinarie attività presso i rispettivi Uffici.

Al fine di consentire l'immediata percezione dei risultati conseguiti e delle problematiche organizzative e di funzionamento dei vari uffici si è ritenuto di inserire sul sito internet di questa Corte le relazioni pervenute in argomento da ciascun Ufficio giudiziario, nonché quelle delle Forze dell'ordine, delle Case circondariali e di reclusione del distretto e da parte di ogni altro Ente.

RICORDO DEGLI ASSENTI

Nel periodo di riferimento vanno ricordati i magistrati, funzionari e impiegati cessati dal servizio, distintisi per professionalità, impegno e dedizione al lavoro.

Si segnalano tra i magistrati degli uffici giudicanti di questo distretto:

1. Sturiale dott. Pietro, già Giudice del Tribunale di Catania, collocato in pensione dal 01/08/2012;
2. Sgrò dott.ssa Cinzia, già Giudice del Tribunale di Catania, deceduta in data 23/01/2013;

Si segnalano i seguenti Giudici di Pace:

1. Leonardi dott. Giuseppe, già Giudice di Pace di Giarre, collocato a riposo dal 01/09/2012;
2. Failla dott. Ignazio, già Giudice di Pace di Catania, dimissionario dal 01/09/2012;
3. Nannicini dott.ssa Maria Adelaide, già Giudice di Pace di Catania, collocata a riposo dal 01/12/2012;

4. Fantastico dott.ssa Licia, già Giudice di Pace di Siracusa, collocata a riposo dal 05/04/2013;
5. Fisichella dott. Salvatore, già Giudice di Pace di Giarre, collocato a riposo dal 31/05/2013;

Tra il personale di cancelleria:

1. Vitrano Adriana, già Direttore Amministrativo della Corte di Appello di Catania, collocata a riposo dal 01/07/2012;
2. Aliffi Maria, già Direttore Amministrativo del Tribunale di Siracusa, collocata a riposo dal 01/10/2012;
3. Bono dott.ssa Grazia, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, dimissionaria dal 01/07/2012;
4. Maraviglia dott. Salvatore, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Ragusa, collocato a riposo dal 01/07/2012;
5. Amuso dott.ssa Grazia, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, dimissionaria dal 01/08/2012;
6. Minissale Francesco, già Funzionario giudiziario della Corte di Appello di Catania, collocato a riposo dal 01/08/2012;
7. Amata Calogero, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania – Sezione Distaccata di Mascalucia, collocato a riposo dal 01/10/2012;
8. Scordo Pietro, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania – Sezione Distaccata di Mascalucia, collocato a riposo dal 01/11/2012;
9. Zappalà Angelo, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Siracusa, deceduto in data 27/12/2012;
10. Gulisano dott.ssa Venera, già Funzionario giudiziario della Corte di Appello di Catania, dimissionaria dal 01/01/2013;
11. Lo Presti Rosa, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Ragusa, collocata a riposo dal 01/04/2013;
12. De Felice Liliana Lucia, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocata a riposo dal 17/04/2013;
13. Longobardo Giuseppe, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, dimissionario dal 01/05/2013;
14. Valvo Pietro, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Siracusa, collocato a riposo dal 01/06/2013;
15. Marù dott.ssa Giovanna, già Cancelliere della Corte di Appello di Catania, collocata a riposo dal 01/07/2012;

16. Cubisino Gesualdo già Cancelliere del Giudice di Pace di Grammichele, collocato a riposo dal 31/12/2012;
17. Nolfo Maria, già Assistente giudiziario del Tribunale di Catania – Sezione Distaccata di Grammichele, collocata a riposo dal 27/12/2012;
18. Malaponti Cristina, già Assistente giudiziario del Tribunale di Catania, dimissionaria dal 01/01/2013;
19. Farinato Angela, già Assistente giudiziario della Corte di Appello di Catania, deceduta in data 18/02/2013;
20. La Rosa Filippo, già Operatore Giudiziario del Giudice di Pace di Linguaglossa, collocato a riposo dal 01/01/2013;
21. Cuffaro Maria Lucia, già Operatore Giudiziario del Tribunale di Modica, collocata a riposo dal 01/01/2013;
22. Giunta Concetta, già Operatore Giudiziario del Giudice di Pace di Ragusa, dimissionaria dal 01/01/2013;
23. Spadola Giorgio, già Operatore Giudiziario del Giudice di Pace di Modica, collocato a riposo dal 01/06/2013;
24. Ponti Anselmo, già Conducente di automezzi della Corte di Appello di Catania, collocato a riposo dal 01/10/2012;
25. Aureliano Salvatore, già Ausiliario del Tribunale di Catania, collocato a riposo dal 01/08/2012;
26. Stancanelli Nicolò, già Ausiliario del Tribunale di Catania – Sezione Distaccata di Mascalucia, collocato a riposo dal 01/10/2012;
27. Spataro Giorgio, già Ausiliario del Giudice di Pace di Ragusa, collocato a riposo dal 01/01/2013;
28. Luca Salvatore, già Ausiliario del Tribunale di Catania, collocato a riposo dal 01/02/2013;
29. Barone Maria Giovanna, già Ausiliario del Tribunale di Ragusa – Sezione Distaccata di Vittoria, collocata a riposo dal 11/04/2013;
30. Sacco Diego Claudio, già Ausiliario della Corte di Appello di Catania, collocato a riposo dal 01/06/2013;
31. Cicero Carmelo, già Funzionario giudiziario dell'Ufficio UNEP del Tribunale di Siracusa, collocato a riposo dal 01/08/2012;
32. Distefano Raffaele, già Ufficiale giudiziario dell'Ufficio UNEP del Tribunale di Ragusa, collocato a riposo dal 01/10/2012;
33. Bonaiuto Clemente, già Assistente giudiziario dell'Ufficio NEP della Sezione distaccata di Avola, collocato a riposo dal 01/12/2012;
34. Veneziano Aurelia Silvana, già Assistente giudiziario dell'Ufficio UNEP del Tribunale di Siracusa, collocata a riposo dal 01/05/2013;

Si segnalano tra i magistrati degli uffici requirenti di questo distretto:

1. Fera Agostino, già Procuratore della Repubblica presso la Procura per i Minorenni di Catania, collocato a riposo dal 14/06/2013;

Tra il personale di cancelleria:

1. Belcastro Vincenzo, già funzionario contabile in servizio presso la Procura Generale di Catania, collocato a riposo dal 01/02/2013;
2. Biondi Antonino, già funzionario giudiziario, in servizio presso la Procura della Repubblica di Catania, collocato a riposo dal 01/02/2012;
3. Zappalà Vito, già funzionario giudiziario, in servizio presso la Procura della Repubblica di Catania, collocato a riposo dal 29/11/2012;
4. Finocchiaro Salvatore, già funzionario giudiziario, in servizio presso la Procura della Repubblica di Catania, collocato a riposo dal 01/01/2013;
5. Scalisi Angela, già Cancelliere in servizio presso la Procura della Repubblica di Catania, deceduta in data 12/02/2013;

Vanno altresì ricordati gli avvocati deceduti nel medesimo periodo:

ORDINE FORENSE DI CATANIA

1. Arcidiacono Luigi
2. Burgi Nicola
3. Di Bartolo Quattrocchi Antonino
4. Di Natale Salvatore Bruno
5. Finocchiaro Alfio
6. Giurato Ubaldo
7. Licandro Placido
8. Mazzei Francesco
9. Nicolosi Pietro
10. Rapisarda Gaetano
11. Seminara Salvatore
12. Sgarlata Emanuele Nicola
13. Vaccaro Luigi
14. Vindigni Orazio
15. Zangara Mario Mauro

ORDINE FORENSE CALTAGIRONE

1. Musumeci Giuseppe

ORDINE FORENSE SIRACUSA

1. Chimirri Antonino
2. Conigliaro Mario
3. De Maria Giuseppe
4. Fagotto Flavio
5. Giannone Giuseppe
6. Mauceri Giuseppina
7. Passanisi Vincenzo

Per tutti rimane, unitamente al ricordo, il riconoscimento e l'apprezzamento della preziosa opera svolta, nei rispettivi ruoli, a favore dell'amministrazione della giustizia.

Identiche espressioni vanno rivolte agli avvocati cancellati dai rispettivi albi:

ORDINE FORENSE DI CATANIA

1. Acquaviva Vincenza
2. Aguglia Alessia
3. Alonso Perez Estefania Dolores
4. Augugliaro Maria Giovanna
5. Barbagallo Lucia Concetta
6. Barbagallo Sebastiano Massimo Giuseppe
7. Battaglia Clara
8. Bellofiore Mariangela
9. Bentivegna Giuseppina
10. Biondi Giuseppe
11. Bonanno Samantha
12. Buccheri Fabio Maria Roberto
13. Camerano Francesco
14. Caniglia Paolo

15. Caponnetto Carmelina Maria
16. Caristia Giuseppe
17. Casamichiela Carlo
18. Castro Maria Pia
19. Catalfamo Anna Maria Rita
20. Chiarello Agata
21. Chines Maria
22. Ciavola Agata Maria
23. Ciccio Giovanni
24. Cocimano Prospero
25. Cocuzza Gaetana
26. Cocuzza Salvo Salvatore
27. Condorelli Dora
28. Consoli Claudia
29. Consoli Cristina
30. Consoli Giovanni
31. Cosentino Monica
32. Cusimano Giuseppina Marina
33. Cutuli Vito Maurizio
34. D'Adamo Cecilia
35. Deni Giuseppina Agata
36. Di Giacomo Barbagallo Salvatore
37. Di Grazia Carmen
38. Di Mauro Giovanni
39. Di Pietro Arnaldo
40. Di Prima Mario
41. Donati Carlo
42. D'Orto Alfina Valeria
43. D'Orto Pietro
44. Drago Salvatore Antonio
45. Emanuele Vittorio
46. Famà Stefania
47. Finocchiaro Serena Serafina

48. Gambino Maria
49. Garozzo Domenico Antonio
50. Gennaro Maria Concetta
51. Gentile Luigi
52. Giarratana Umberto Claudio
53. Gily Monica
54. Guarino Giulia
55. Gulisano Salvatore
56. La Marca Filippo
57. Lentini Serafina
58. Livera Filippo Agatino
59. Lisitano Anna Maria
60. Litrico Carmelo
61. Lizzio Anna Rita
62. Marletta Grazia Maria
63. Milone Rosaria Antonina
64. Monsone Elisa
65. Musumeci Caterina
66. Nicosia Francesco
67. Nicosia Rita
68. Oliva Guido
69. Palazzo Cristina
70. Palmeri Salvatore
71. Pappalardo Marica
72. Passanisi Silvia
73. Perracchio Donata
74. Pietro Paolo Cristina
75. Porro Alonso Naiara
76. Privitera Amalia
77. Pulvirenti Maria Luisa Caterina
78. Rubolotta Alfonso
79. Sapone Maria
80. Sardo Massimo

81. Scordamaglia Teresa Maria
82. Seminara Giada Maria Grazia
83. Sinatra Maria Grazia
84. Sipala Carmelo
85. Stagno Giuseppe
86. Stracquadaneo Giuseppe
87. Testa Rosaria
88. Tetto Vincenzo
89. Tirendi Rosaria
90. Tita Guglielmo
91. Toro Claudia
92. Torrisi Domenico Maurizio
93. Torrisi Giovanni Antonio
94. Torrisi Liliana
95. Ursino Sofia Mirella
96. Urso Anna Maria
97. Valenti Sonia Maria
98. Vecchio Mario
99. Verzì Giuseppe
100. Vespa Emanuela
101. Zappalà Loredana

ORDINE FORENSE DI CALTAGIRONE

1. Cammarata Maria
2. Di Mattia Giuseppe
3. Leonardo Maria Floriana
4. Maggiore Gilda Maria
5. Scirè Concetta
6. Togo Margherita
7. Viola AnnaClara
8. La Rosa Antonio Salvatore
9. Leone Elena
10. Nannicini Maria Adelaide

ORDINE FORENSE DI MODICA

1. Potestà Antonino
2. Mandara Adelaide
3. Rinzivillo Rosa Rita
4. Sterlino Giorgio Eugenio
5. Moltisanti Alberto
6. Magnano Melissa

ORDINE FORENSE DI RAGUSA

1. Coppeta Giuseppe
2. Nicosia Giovanni
3. Calvanese Francesco
4. Distefano Roberta
5. Morando Giovanna Daniela
6. Gianneri Rosario
7. Lumiera Donatella
8. Calogero Stefania
9. Ragazzi Vincenzo

ORDINE FORENSE DI SIRACUSA

1. Andolina Andrea
2. Andolina Salvatore
3. Barone Angela
4. Belfiore Gianluca
5. Bianco Barbara
6. Coniglio Antonella
7. Crifò Katuscia
8. Dell'Arte Delia
9. Giannone Giorgio Danilo
10. Grimaldi Loredana
11. Iapichino Sebastiano
12. Latina Giovanni
13. Leotta Francesca

14. Lo Bello Ivanhoe
15. Lo Bello Laura
16. Marchese Rosaria
17. Nani Laura
18. Pennisi Gaetano
19. Pensavalle Giovanni
20. Polito Giovanni
21. Rigano Renato
22. Rizza Salvatore
23. Santoro Giampiero
24. Sgarlata Carla
25. Sipione Giuseppe
26. Strano Fulvio
27. Troja Livia
28. Tumminieri Maria

LA NUOVA ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

Il periodo in esame è stato caratterizzato, in particolare, dall'adozione delle misure organizzative preparatorie all'attuazione del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 che, nell'esercizio di apposita delega parlamentare, ha ridefinito l'assetto territoriale degli uffici giudiziari italiani, per divenire quindi efficace alla prevista data del 13 settembre 2013.

Presso questo distretto la riforma ha interessato la soppressione del glorioso Tribunale di Modica, con la corrispondente Procura della Repubblica, accorpati ai corrispondenti Uffici di Ragusa, e di tutte le Sezioni distaccate di Tribunale. Non si è trattato di decisioni indolori, soprattutto nel sentire delle popolazioni residenti e delle loro legittime aspettative di Giustizia. Nel primo caso la soppressione ha riguardato la chiusura di un ufficio giudiziario dalla storia centenaria, che affondava le proprie radici nel XIV secolo allorché, con decreto del 27 febbraio 1361, Federico IV d'Aragona concesse a Federico Chiamonte l'esercizio del potere giurisdizionale nella Contea di Modica; nel caso delle sezioni distaccate di tribunale si è trattato della conclusione dell'esperienza del pretore mandamentale, figura tuttora indimenticata ma che era sopravvissuta in forme ormai sbiadite e poco convenienti.

È stata così portata a compimento quell'importantissima, attesissima revisione della "geografia giudiziaria" che, invocata da decenni in funzione di una razionalizzazione del risalente reticolo giudiziario e di una maggiore efficienza dei relativi servizi (il che, ad esempio, non avrebbe escluso che, accanto alla soppressione di alcuni uffici non sorretti più da un'adeguata realtà socio-economica, fosse prevista l'istituzione di nuovi uffici giudiziari, secondo criteri di più attuale utilità), si è piuttosto realizzata nell'ottica dell'impellente operazione di *spending review* nella Pubblica Amministrazione.

In prospettiva si intravede, come già si ebbe modo di prospettare nella precedente Relazione, un nuovo modello di Amministrazione della Giustizia, che "punta" su figure specializzate di giudice, sull'implementazione dei processi di informatizzazione e telematizzazione della giurisdizione e dei servizi giudiziari, sull'immissione di personale amministrativo con qualifiche adeguate alle moderne metodologie del lavoro, sulla formazione e sull'aggiornamento.

Nell'immediato, ad alleviare i disagi che una così imponente opera di riorganizzazione dell'apparato giudiziario inevitabilmente comporta, nonché a porre le basi per la prefigurata evoluzione del quadro d'insieme, saranno le capacità manageriali dei dirigenti degli uffici, ai quali, peraltro, non dovranno mancare di assicurare aiuto e sostegno gli altri protagonisti della riforma

(Ministero della Giustizia, Regioni, Comuni, Consigli dell'Ordine degli Avvocati).

Presso il Tribunale di Catania restano peraltro forti le preoccupazioni per i profili logistici di gestione dell'accentramento delle ben sette sezioni distaccate già presenti nel circondario, costituendo questo un problema ulteriore e più urgente rispetto a quelli che ormai da anni affliggono l'allogazione degli uffici giudiziari catanesi.

Altrettanto laborioso si presenta il processo di assimilazione degli uffici giudiziari di Modica nell'accorpante Tribunale di Ragusa, presso il quale si è fatto comunque ricorso all'autorizzazione ministeriale prevista dall'art.8 del d.lgs. n. 155/2012 per consentire, presso i locali in Modica, una biennale prosecuzione della trattazione dei procedimenti civili ivi pendenti al 13 settembre 2013.

Allo stato la riforma ha consentito di colmare i vuoti più vistosi degli organici del personale amministrativo in sede centrale e di concentrarvi tutte le energie organizzative, mentre restano da verificare nel tempo i pure annunciati obiettivi di maggiore efficienza del servizio e di risparmio finanziario, specie se rapportati ai più generali costi sociali dell'operazione.

Nel prossimo futuro anche il reticolo degli Uffici del Giudice di Pace sarà investito da un analogo processo di revisione, secondo le disposizioni contenute nel parallelo decreto legislativo n. 156 del 2012, che prevede la soppressione di tutti quelli subcircondariali, salva la poco condivisibile modalità di "recupero" del singolo ufficio per effetto di una mera decisione delle amministrazioni locali interessate, subordinata com'è alla sola condizione di un'integrale assunzione delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio (eccettuate la determinazione dell'organico di magistratura e la formazione del personale amministrativo).

Tale opportunità, più che alla necessaria razionalizzazione della presenza di tali uffici sul territorio (come da tempo questa Presidenza aveva proposto attraverso l'accorpamento di quelli con limitato numero di affari ad altri di maggiori dimensioni, in funzione di una più efficiente utilizzazione del personale e di un migliore rendimento dell'intero sistema), corrisponde infatti al mantenimento di quegli uffici che fanno riferimento ad enti locali più sensibili all'esistenza di un giudice "di prossimità" o anche solo più disponibili dal punto di vista finanziario, indipendentemente dall'importanza geopolitica o socio-economica della singola sede.

In concreto, peraltro, diverse amministrazioni comunali hanno manifestato la loro disponibilità a mantenere gli Uffici del Giudice di Pace nei territori di appartenenza (Militello in Val di Catania nel circondario del Tribunale di

Caltagirone; Acireale, Adrano, Belpasso, Giarre, Mascalucia, Paternò, Randazzo, Trecastagni nel circondario del Tribunale di Catania; Chiaramonte Gulfi e Modica nel circondario del Tribunale di Ragusa; Avola, Floridaia, Lentini, Noto, Palazzolo Acreide, Sortino nel circondario del Tribunale di Siracusa).

ORGANICO DI MAGISTRATURA

Il buon andamento della giurisdizione civile e penale continua ad essere fortemente penalizzato dai vuoti d'organico del personale di magistratura lamentati, in misura maggiore o minore, da tutti gli Uffici del distretto. Allo stato le scoperture del distretto si attestano su una percentuale media del 14,51% per gli Uffici giudicanti (15,63% in campo nazionale) e hanno raggiunto addirittura quella del 19,15% per gli Uffici requirenti (14,86% in campo nazionale, fonte C.S.M.).

Per gli Uffici periferici vanno pure segnalate le difficoltà gestionali derivanti dal frequente avvicendamento dei magistrati, in genere di prima nomina, e dai non brevi tempi di copertura delle relative posizioni vacanti. In proposito appare opportuno insistere nel proporre che il momento in cui il magistrato trasferito lascia l'ufficio venga fatto coincidere con quello d'arrivo del collega che ne prende il posto, col conseguente effetto di minimizzare le ripercussioni della sostituzione sul relativo ruolo. La modifica potrebbe passare anche solo attraverso la previsione di un'estensione del ricorso al c.d. posticipato possesso e di un ampliamento dei suoi tempi d'applicazione.

La verità è che i ritardi nelle nomine dei vincitori degli ultimi concorsi per magistrato ordinario e la recente biennale stasi concorsuale, tutte verosimilmente addebitabili alla più generali difficoltà della finanza pubblica, non potranno non avere ripercussioni negative sulle prossime coperture di organici già impoveriti, quindi sulla produttività giurisdizionale e, in definitiva, sulla complessiva efficienza dell'Amministrazione della Giustizia.

Il Presidente del Tribunale di Catania ha addirittura denunciato che la stessa pianta organica di quel personale di magistratura dovrebbe essere aumentata di non meno di venti unità, dieci delle quali da riservare alla sezione della materia del lavoro che attualmente versa in una situazione assai grave, con conseguenze dirompenti per la tutela dei diritti in quel delicato settore, soprattutto in un momento storico segnato da una gravissima crisi economica.

E allora, in una tale situazione complessivamente deficitaria (e quantomeno finché non si riusciranno a recuperare i tempi concorsuali perduti nel passato decennio), va ancora una volta riconosciuto che l'impegno dei giudici

onorari di Tribunale rappresenta un ausilio essenziale per il buon funzionamento degli uffici.

Anche le Procure della Repubblica hanno segnalato l'importante contributo dato dai Vice Procuratori onorari, il cui apporto è divenuto nei fatti indispensabile, specie per sostenere il ruolo della pubblica accusa per i reati minori e (fino a qualche mese fa) anche nelle udienze celebrate presso le sezioni distaccate di Tribunale.

Ancora una volta è stato così necessario disporre, in seno alla c.d. legge di stabilità di recente approvata dal Parlamento, l'ulteriore proroga di un anno delle funzioni dei magistrati onorari in servizio, fino alla riforma organica della magistratura onoraria, preannunciata ormai dal lontano 1998, allorché l'art. 245 del decreto legislativo istitutivo del "giudice unico di primo grado" ne prefigurò il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni.

La stessa normazione secondaria del C.S.M. ha dovuto prendere atto di tale difficile situazione, avendo da qualche anno consentito un più ampio impiego dei magistrati onorari in servizio presso i Tribunali, i quali, tra l'altro, possono essere chiamati ad integrare i collegi giudicanti e, in caso di significative vacanze d'organico, ad assumere la responsabilità di un ruolo.

Anche gli Uffici dei Giudici di Pace rappresentano rilevanti carenze nell'organico dei giudici.

Per tale magistratura onoraria, che dà un importante contributo al soddisfacimento della domanda di Giustizia in Italia e che è reduce da un'iniziativa di astensione dall'attività giurisdizionale per rivendicare il riconoscimento di un più qualificato statuto professionale, è stato recentemente istituito, presso il Ministero della Giustizia, un "tavolo tecnico" per discutere della riforma della "giustizia di pace".

ORGANICO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Ancora più grave, e ormai quasi drammatica ed insostenibile, si presenta la situazione d'organico del personale amministrativo, deficitaria soprattutto a causa dei continui pensionamenti dei dipendenti d'età avanzata, avvenuti praticamente senza una corrispondente immissione di nuove e più fresche risorse umane ormai da più di un decennio. Presso la Corte d'Appello è segnalata, al 30 giugno 2013, una scopertura ormai superiore al 25% (era del 23% lo scorso anno), con un previsto aggravamento della situazione allorché, a breve, parecchi dipendenti di provata capacità ed esperienza andranno in pensione. L'arrivo di alcuni dipendenti per effetto dell'interpello distrettuale

riservato al personale degli uffici soppressi a norma del decreto legislativo n. 155 del 2013 non è certo riuscita a colmare i vuoti d'organico. E viene ancora paventato che la prossima nomina dei magistrati "ausiliari", prevista dal d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con legge n. 98 del 2013 (c.d. decreto del fare) per agevolare la definizione dell'arretrato civile presso le Corti d'Appello, aggraverà all'evidenza le necessità di quelle cancellerie. Qualche criticità viene evidenziata anche nella relazione pervenuta dalla Procura Generale della Repubblica.

Il Presidente del Tribunale di Catania ha addirittura paventato il rischio di una paralisi di alcuni essenziali servizi. Più in dettaglio sono state segnalate le carenze riguardanti il personale con qualifica di "funzionario giudiziario", cui sono contrattualmente attribuite ampie e delicate funzioni di cancelleria e che, rispetto alle n. 64 unità previste in organico presso quel Tribunale, è presente solo in numero di trentadue dipendenti, di cui due prossimi al pensionamento. Un altrettante incessante impoverimento ha toccato anche il personale appartenente alla qualifica di ausiliario giudiziario, il che rende quotidianamente problematico garantire le esigenze minime delle singole cancellerie. Più in generale viene rappresentato che la pianta organica del personale amministrativo, specie dopo la decurtazione subita per effetto del D.M. 5 novembre 2009, risulta essere del tutto insufficiente rispetto alle crescenti esigenze di servizio dell'ufficio. Il Tribunale di Catania, in definitiva, pur mettendo in risalto come il personale amministrativo, nel complesso, assolva ai relativi compiti col massimo impegno e spirito di sacrificio (anche in relazione agli onerosi ed ulteriori compiti connessi alla realizzazione del "Processo civile telematico" nel settore civile e all'attuazione del sistema T.I.A.P. per la "digitalizzazione" del fascicolo nel settore penale), segnala come si renda indispensabile ed indifferibile un consistente ampliamento della pianta organica del personale, che riguardi non soltanto le qualifiche sopra richiamate ma anche quelle di operatore giudiziario, di assistente giudiziario e di cancelliere, oltre all'immediata copertura delle vacanze di organico.

Anche il Tribunale di Siracusa evidenzia la particolare e grave situazione di organico del personale amministrativo, depauperato a seguito dei numerosi pensionamenti, senza le necessarie sostituzioni; detta situazione sicuramente è destinata a peggiorare a seguito dell'afflusso in sede centrale di tutto il carico di lavoro delle sezioni distaccate, tenuto conto, peraltro, che solo parte del già scarno personale ivi in servizio è stato destinato al Tribunale, avendo numerose unità preferito ed ottenuto, a seguito di interpello distrettuale, il trasferimento in altre sedi.

Quest'ultimo rilievo critico è ribadito dal Tribunale di Catania, nella cui relazione è stato paventato il timore che si crei un'eccessiva divaricazione tra il carico di lavoro confluito dalle sedi soppresse agli uffici accorpanti, in aggiunta al carico preesistente, e le risorse con cui fronteggiarlo.

Non dissimili sul punto sono le note provenienti dagli altri Tribunali del distretto.

Dappertutto eccezionale risulta ormai la fondamentale attività di assistenza del magistrato all'udienza civile, sostituita da variegata e tollerate prassi che non contribuiscono certo al decoro e all'efficienza del servizio.

Qualche ulteriore beneficio potrà venire dalla prossima soppressione degli uffici del giudice di pace subcircondariali, essendo previsto che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi venga riassegnato in misura non inferiore al 50% alla sede di tribunale o di procura limitrofa.

Ma è evidente che il problema delle risorse umane disponibili dovrà trovare a breve altre e più forti soluzioni.

Non può allora che ripetersi quanto evidente a qualunque persona di comune senso pratico, e cioè che anche i più grandi sforzi individuali, anche le migliori capacità organizzative hanno un limite, quel limite costituito dall'adeguatezza delle "risorse impiegate" rispetto a un'impetuosa realtà che vede il numero dei processi spinto verso l'alto dall'elevato indice di litigiosità in campo civile (da fonti ministeriali risulta infatti che il numero delle cause sopravvenienti in Italia, rapportati alla popolazione, è di poco inferiore alla sommatoria di quelli sopravvenienti, tutti insieme, in Francia, Germania e Spagna), dalla diffusa illegalità in campo penale, dalla farraginosità di un rito fin qui normalmente articolato su tre gradi di giudizio, da una legislazione compromissoria e alluvionale.

D'altra parte, la mancata immissione nell'Amministrazione di risorse umane nuove, come tali più preparate e motivate nel "padroneggiare" le moderne metodologie di lavoro imperniata sul generalizzato impiego di strumenti tecnologici, rischia di penalizzare i previsti progetti d'informatizzazione dei servizi e della stessa attività giurisdizionale (il c.d. processo civile telematico, il sistema PolisWeb, il "*portale*" distrettuale), oltre a negare la fisiologica trasmissione di esperienze da parte del personale più anziano a quello più giovane.

In tale direzione si è espressa la Relazione Finale, licenziata il 12 aprile 2013, del "Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali" istituito il 30 marzo 2013 dal Presidente della Repubblica, allorché ha proposto, tra l'altro, in tema di giustizia civile, "*il potenziamento delle strutture giudiziarie soprattutto per quanto attiene al personale amministrativo e paragiudiziario*".

Ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire!

LA FORMAZIONE DEI MAGISTRATI E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Nel primo anno d'attività della Scuola Superiore della Magistratura, istituita con d.lgs. n. 26 del 30 gennaio 2006 e subentrata, come struttura didattica autonoma, nell'opera di formazione e aggiornamento professionale dei magistrati già curata dal Consiglio Superiore della Magistratura, la sua articolazione distrettuale ovvero la Struttura didattica territoriale di Catania ha continuato a svolgere una proficua attività formativa, anche in collaborazione con organismi dell'Avvocatura, con altre associazioni professionali e con Istituzioni scientifiche operanti sul territorio nazionale.

Sono stati così organizzati, tanto in campo civile e del lavoro, quanto in campo penale, quanto ancora in quello del diritto europeo, diversi progetti formativi, finalizzati a predisporre linee-guida condivise a livello interdisciplinare, da utilizzare in settori professionali di particolare complessità o interesse tematico, e numerosi incontri di studio, che hanno affrontato questioni applicative derivanti dall'introduzione di nuove normative di settore oppure da mutamenti di precedenti consolidati orientamenti giurisprudenziali.

In tale contesto va pure segnalato che la Struttura didattica territoriale si è fatta carico dell'organizzazione della Giornata europea della Giustizia Civile, che ormai costituisce un importante momento di aggregazione e confronto tra tutti gli operatori del diritto della Corte d'Appello di Catania, e che la sede di Catania è stata individuata come sede nazionale per lo svolgimento di un corso territoriale aperto alla partecipazione di magistrati appartenenti ad altri distretti, da intitolarsi "*Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali: modello di analisi e strumenti di contrasto*" e da tenersi nei giorni 11 e 12 giugno 2014.

In linea con le indicazioni programmatiche date dalla Scuola Superiore della Magistratura, la Struttura didattica territoriale ha inoltre organizzato, previa stipula di una convenzione con un istituto specializzato di Catania, corsi collettivi di apprendimento linguistico per la lingua inglese, ciascuno della durata di sessanta ore, che hanno visto la partecipazione di un numero significativo di magistrati.

Sono state inoltre mantenuti alcuni importanti servizi avviati e sviluppati nei precedenti anni, e in particolare l'opportunità della consultazione legislativa e giurisprudenziale offerta ai magistrati del distretto con l'acquisto di licenze multiple di banche-dati *on line* e, grazie alla collaborazione del personale addetto alla biblioteca della Corte, anche il servizio di periodica trasmissione, alla casella di posta elettronica di ciascun magistrato, degli indici

delle riviste cartacee pervenute alla biblioteca stessa, con invio, su eventuale specifica richiesta e sempre in via telematica, di copia di articoli o sentenze rilevati dalla lettura di tali indici.

È pure proseguita l'attività formativa organizzata dalla sede di Catania della Scuola del Ministero della Giustizia per la Formazione e l'Aggiornamento del Personale dell'Amministrazione giudiziaria.

STATO D'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI GIUDIZIARI

In un settore strategico della nuova Amministrazione della Giustizia, quale quello dell'informatizzazione della giurisdizione e – più in generale – dei servizi giudiziari, il distretto della Corte d'Appello di Catania ha raggiunto elevati *standard* a livello nazionale, specie nel campo delle comunicazioni e notificazioni telematiche e in quello del deposito degli atti processuali e dei documenti con modalità telematiche, e ciò nell'ambito del più complessivo progetto di digitalizzazione della giustizia civile denominato “Processo civile telematico” (P.C.T.), per il quale, a suo tempo, il Tribunale di Catania fu scelto dal Ministero della Giustizia come sede-pilota.

Com'è noto, il Processo Civile Telematico (P.C.T.) rappresenta la maggiore e più complessa realizzazione del progetto di digitalizzazione della giustizia civile, e mira ad “automatizzare”, nell'ambito del processo civile e secondo precise regole tecnico-operative, i flussi informativi e documentali tra utenti esterni (avvocati e ausiliari del giudice) e uffici giudiziari, nonché tra utenti interni (magistrati e cancellerie); la finalità di tale realizzazione prevede una riduzione dei tempi di gestione dei processi, attraverso il trattamento automatizzato delle informazioni, e un incremento delle possibilità di accesso e scambio delle informazioni tra l'ufficio giudiziario ed il territorio.

Va inoltre sottolineato che a decorrere dal 30 giugno 2014, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione celebrati innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti costituite avrà luogo per legge esclusivamente con modalità telematiche; allo stesso modo si procederà per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria, nonché nelle procedure concorsuali per il deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

Ed ancora, a decorrere dalla stessa data, per il solo procedimento monitorio, escluso l'eventuale successivo giudizio di opposizione, anche il deposito

dei provvedimenti adottati dal giudice, oltre che degli atti di parte e dei documenti, avrà luogo unicamente con modalità telematiche.

In vista della suddetta scadenza, su iniziativa della Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati (D.G.S.I.A.), sarà quindi realizzato, entro i primi mesi del 2014, il progetto denominato PCT Sud, che prevede supporti allo sviluppo e al radicamento del P.C.T. sul territorio, dotazioni hardware, erogazione di formazione agli utilizzatori.

I principali aspetti del P.C.T. e lo stato di avanzamento del progetto nel distretto della Corte d'Appello di Catania possono essere così esposti:

Polisweb nazionale: permette ai soggetti autorizzati la consultazione in modalità sincrona dei registri della cognizione e delle esecuzioni, nonché degli atti contenuti nel fascicolo informatico, offrendo così una visione *on-line* dello stato del fascicolo in coincidenza con la registrazione dell'evento da parte del cancelliere.

Attualmente tutti gli avvocati che operano negli uffici giudiziari del distretto di Catania possono fruire del detto servizio se iscritti a un punto di accesso; la possibilità di consultazione è migliorata notevolmente in seguito all'avvenuta "pulizia delle anagrafiche", alla progressiva normalizzazione delle basi-dati e all'accresciuto bacino di informazioni attualmente incamerato per singolo fascicolo.

L'attivazione del Portale dei Servizi Telematici PST (pst.giustizia.it) ha esteso la possibilità di consultazione anche a soggetti non autenticati: costoro possono accedere agli elementi salienti di un fascicolo, resi anonimi tramite l'apposizione di asterischi, e in particolare al numero di ruolo, al giudice, alla sezione e all'ultimo evento registrato; dal gennaio 2013 la consultazione dei detti dati, sempre in forma anonima, può avvenire anche tramite apposita APP sia per *Iphone* che per *Android*.

Pagamenti telematici: è una nuova funzionalità dei registri civili, attiva in tutte le sedi giudiziarie del distretto a partire dal 1° febbraio 2013. Permette la gestione telematizzata del contributo unificato, dei diritti di cancelleria e dei diritti di copia da parte dell'avvocato, attraverso l'acquisto di un bollo virtuale (c.d. ricevuta telematica) che potrà essere depositato telematicamente nella cancelleria contestualmente al deposito atti, ovvero stampato e poi prodotto in formato cartaceo al momento della costituzione in giudizio.

Comunicazioni e notificazioni tramite pec: è una funzione già presente nei sistemi SICID e SIECIC e che consiste nell'invio delle notifiche da parte degli uffici giudiziari agli avvocati o ai consulenti tecnici attraverso il sistema di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo elettronico del destinatario.

Il sistema delle comunicazioni telematiche, introdotto nel circondario del Tribunale di Catania, è stato progressivamente esteso agli altri Uffici del distretto.

Depositi telematici: il sistema consente ai soggetti interni abilitati (magistrati) ed esterni abilitati (avvocati, consulenti tecnici d'ufficio, altri ausiliari del giudice) di provvedere al deposito degli atti secondo le modalità previste dal P.C.T., alimentando in modo automatico i registri di cancelleria.

È infatti evidente come, attraverso il deposito in via telematica degli atti, si riducano anzitutto gli oneri di accesso agli uffici, eliminando la gestione cartacea del fascicolo processuale, si comprimano ancora i tempi di lavoro del personale amministrativo, agevolando il lavoro dei magistrati, si consenta all'avvocato una conoscenza immediata e integrale del provvedimento adottato dal giudice.

Nel Tribunale di Catania, che – come detto – fu sede pilota del P.C.T., la trasmissione telematica degli atti processuali con valore legale avviene ormai dal 3 dicembre 2008, limitatamente ai procedimenti d'ingiunzione, e a far data dal 1° settembre 2010, per gli atti del processo esecutivo immobiliare; ed ancora, a partire dal 17 dicembre 2010, per tutte le procedure fallimentari disciplinate dal d.lgs. n. 5/2006. In forza di apposito decreto dirigenziale del 27 aprile 2012, presso tale Tribunale il P.C.T. ha valore legale dal 16 maggio 2012 per tutti gli atti processuali emessi dal giudice e depositati dalle parti e dagli ausiliari del giudice.

A seguito di apposta modifica legislativa, a partire dal 20 dicembre 2012 il deposito telematico degli atti processuali del giudice è stato consentito senza necessità di alcun provvedimento dell'Amministrazione.

Stante invece la necessità di un decreto dirigenziale, sono state avviate le relative procedure per autorizzare il deposito degli atti processuali di parte, cosicché il P.C.T. a valore legale risulta avviato nel Tribunale di Caltagirone a partire dal 15 giugno 2013 per i procedimenti monitori e di cognizione ordinaria e dal 16 novembre 2013 anche per le cause di lavoro, le esecuzioni mobiliari e immobiliari, le procedure concorsuali e la volontaria giurisdizione, nel Tribunale di Siracusa a partire dal 1° luglio 2013 per i procedimenti monitori, di cognizione ordinaria e di lavoro, nel Tribunale di Modica a partire dal 22 luglio 2013 e nella Corte d'Appello di Catania dal 16 dicembre 2013.

Va pure rilevato come in poco più di un anno (dal 1° luglio 2012 al 31 ottobre 2013) siano stati depositati già oltre diecimila provvedimenti del magistrato (sentenze, ordinanze, decreti), in grande misura nel solo circondario del Tribunale di Catania, a fronte di circa n.1.800 atti di parte (avvocati e curatori), anch'essi concentrati nel circondario etneo, a comprova della per-

durante necessità di curare, con iniziative formative e di stimolo, la diffusione del P.C.T. tra la classe forense e, in generale, tra i professionisti che collaborano con il magistrato.

Le prospettive di sviluppo del progetto, in vista del prossimo termine del 30 giugno 2014, passano attraverso la dotazione di tutti i magistrati del distretto addetti alla trattazione di affari civili di una postazione di lavoro sulla quale installare la c.d. *consolle del magistrato*, e cioè dello “applicativo” ministeriale che permette al singolo magistrato di: a) gestire ed organizzare il proprio ruolo; b) visualizzare gli atti del fascicolo informatico; c) redigere i provvedimenti; d) firmare gli atti con firma digitale; e) depositare in cancelleria il decreto, l’ordinanza o la sentenza telematicamente, sia dall’ufficio che “da remoto”, attraverso una connessione internet su canale sicuro (PST).

Del resto, fin d’ora tutti gli uffici del distretto si avvalgono dell’uso diffuso degli strumenti informatici.

Passando ora alla gestione dei registri civili, attualmente, in tutto il distretto della Corte d’Appello, per la gestione informatica dei detti registri sono operativi il sistema SIECIC (Sistema Informativo Esecuzioni Civili e Concorsuali) e il sistema SICID (Sistema Informativo Cognizione Civile Distrettuale), in vista della programmata unificazione a livello distrettuale dei due applicativi attraverso la creazione del SICI (Sistema Informativo Civile).

Come detto, attraverso PolisWEB Nazionale è consentita la consultazione da parte degli avvocati dei detti registri civili informatizzati.

Altro traguardo perseguito e realizzato è l’avvio del Sistema TIAP, che consiste in un “applicativo” di dematerializzazione per l’area penale ed è costituito da una *suite* di programmi (Tiap Magistrati, Tiap Scansione, Tiap Avvocati) che concorrono ad automatizzare le attività dell’Ufficio rilascio copie della Procura della Repubblica di Catania. Orientato alle stesse finalità è lo “applicativo” SIDIP, scelto dalle Procure della Repubblica di Siracusa e di Caltagirone, ove è “a regime”, e dalla Procura della Repubblica di Ragusa, ove sono state realizzate le sole attività propedeutiche.

Ancora, il c.d. SNT è il nuovo sistema di notifiche telematiche penali, del quale si prevede l’avvio nel corso dell’anno, previa adeguata dotazione di apparecchiature *scanner*. La recente scelta di “distrettualizzare” la distribuzione dell’applicativo lo renderà più snello e funzionale. Nel distretto di Catania, dove sono già stati erogati i corsi di formazione, attualmente il CISIA sta completando le installazioni e si accinge ad iniziare la c.d. fase di *test*.

In tema di informatizzazione degli Uffici giudiziari del distretto non può non ricordarsi l’importanza del sistema dei siti informatici. Fornendo indicazioni sulle attività degli uffici, tale sistema risponde ad esigenze di comuni-

cazione esterna, destinata agli operatori del diritto ed ai cittadini. Inoltre esso mira alla comunicazione interna attraverso la divulgazione della conoscenza dei flussi di lavoro e dei materiali didattici relativi alle iniziative di formazione. Già nel corso del 2011, sotto il coordinamento del Magistrato referente distrettuale per l'Informatica, furono avviate le procedure per dare attuazione alle "Linee guida DGSIA" al fine di rendere conforme il *layout* e la struttura dei vari siti alla direttiva ministeriale in materia. Successivamente al lavoro tecnico di sviluppo e adeguamento, ciascun sito ha ottenuto il rilascio dell'apposito "logo" da parte del Ministero della Giustizia, che ha così attestato la sua conformità alle dette linee-guida.

Al termine del lavoro di revisione, conclusosi con l'evento di presentazione avvenuto il 18 gennaio 2012, il distretto di Catania ha raggiunto un primato assoluto in Italia, essendo stato il primo distretto in cui tutti gli uffici giudiziari hanno un proprio sito web conforme alle indirizzi della D.G.S.I.A.

Le prospettive di sviluppo del sistema vengono indicate, compatibilmente con le risorse disponibili, nelle seguenti priorità: a) un ampliamento dei servizi a disposizione degli utenti, attraverso l'introduzione di nuove funzionalità che permettano al cittadino di avere tempestive informazioni sullo stato dei procedimenti civili pendenti ovvero sull'*iter* necessario per usufruire dei servizi erogati dall'Amministrazione giudiziaria, e a tutti gli operatori qualificati di accedere agevolmente alle informazioni contenute in albi o registri; b) la creazione di una banca-dati telematica contenente la giurisprudenza degli uffici del distretto, con facoltà di una sua consultazione *on line* per gli operatori; c) l'introduzione di servizi di prenotazione e rilascio *on line* di certificati civili e penali a tutti gli utenti.

Va infine segnalato che presso alcuni Tribunali e Procure del distretto sono in corso progetti di rafforzamento della capacità operativa finanziati con fondi europei (c.d. progetto *best practices*), che vengono prevalentemente indirizzati verso interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei servizi e di attività di formazione del personale nell'utilizzo delle relative tecnologie informatiche.

STRUTTURE E RISORSE GIUDIZIARIE

Tutti gli uffici hanno rilevato difficoltà nell'acquisto di beni di facile consumo, a causa delle scarse risorse assegnate per le spese; e ciò nonostante si sia oculatamente attuata in tutti i settori una politica di risparmio nell'uso di detti beni e nell'acquisto di quelli strettamente necessari.

Va poi ricordato che anche nel 2013 qualche risultato è stato ottenuto grazie agli effetti della legge della Regione Sicilia n. 6 del 31 maggio 2005 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'azione amministrativa a tutela della legalità), che ha fatto affluire agli uffici giudiziari siciliani (e – quindi – anche a quelli del distretto di Catania, secondo richieste avanzate da questa Presidenza e – parallelamente – dalla Procura Generale della Repubblica, tenendo pure conto delle esigenze degli altri uffici giudicanti e requirenti, rispettivamente) strumenti informatici e, in genere, attrezzature materiali; per l'anno in corso, purtroppo, è stato già preannunciata una diminuzione delle forniture.

Pochissimo è invece pervenuto da parte del superiore Ministero.

La situazione complessiva di strutture e risorse giudiziarie è rimasta così sostanzialmente immutata rispetto alle denunce d'inadeguatezza esposte nelle precedenti Relazioni sull'Amministrazione della Giustizia.

Anzi, la disposta revisione delle circoscrizioni giudiziarie, efficace dallo scorso mese di settembre, ha acuito, per via dell'accorpamento delle sedi periferiche a quelle centrali, i problemi logistici del distretto, e in particolare quelli degli Uffici giudiziari presenti nella città capoluogo.

Più in dettaglio la situazione logistica del Tribunale di Catania continua ad essere estremamente precaria ed indecorosa.

Salvo poche eccezioni mancano, anzitutto, con riferimento all'edificio sito in piazza Verga, gli uffici per i magistrati, gran parte dei quali sono costretti a condividere spazi già di per sé angusti e del tutto inadeguati.

Insufficienti sono, poi, le aule per lo svolgimento delle udienze civili, poco decorosamente svolte nelle stesse stanze occupate, peraltro in maniera condivisa, dai giudici.

Migliore sorte non tocca al personale amministrativo, costretto anch'esso ad operare, di regola, per troppe unità in un unico ambiente, spesso per di più occupato da pile di fascicoli e da armadi, con conseguente riduzione degli spazi vitali disponibili, e ciò anche a non voler tenere conto del quotidiano accesso degli utenti.

Ancora, il Tribunale di Catania denuncia la situazione, ormai ingovernabile e fonte di gravissimi disservizi, oltre che di concreto pericolo, in relazione ai locali destinati ad archivio e di quelli destinati alla custodia dei corpi di reato, i quali, a causa del continuo affluire di una massa incontenibile di fascicoli e di una sempre crescente quantità di corpi di reato, ormai da tempo sono più che saturi, con la conseguenza devastante che una considerevole mole di fascicoli è ferma nei locali destinati ad ufficio (o addirittura nei corridoi) e una notevole quantità di corpi di reato è trattenuta, per mera benevolenza, dalle

stesse Forze dell'Ordine operanti; inoltre, a seguito della ubicazione, per lo più in piani interrati, e della vetustà, detti locali sono divenuti pericolosi per la salute degli addetti e, di fatto, nella gran parte dei casi risultano inagibili e tali sono stati dichiarati con provvedimento del Presidente del Tribunale.

Va, tuttavia, rappresentato che il Comune di Catania ha finalmente, benché ancora in parte, provveduto positivamente, mettendo a disposizione per gli uffici giudiziari, e segnatamente per il Tribunale, nuovi locali destinati ad archivio nella locale via S. Giuseppe La Rena.

Anche l'attuale situazione dei locali destinati alla Corte di Appello appare assolutamente insufficiente; tutti i Presidenti delle sezioni, in particolare quelli delle sezioni penali, rilevano infatti che non sono disponibili un numero adeguato di studi per magistrati (anzi, per i consiglieri delle sezioni penali è utilizzabile solo l'ambiente destinato a camera di consiglio) e che anche lo spazio assegnato ai servizi di cancelleria appare assolutamente insufficiente, posto che in ogni cancelleria gli addetti, dirigenti compresi, dispongono di piccoli ambienti comunicanti, stipati di arredi e fascicoli, dove avviene anche la ricezione ed il deposito di atti.

Infine, va ancora una volta denunciata la persistente, incresciosa condizione dell'immobile sito in questo viale Africa, acquistato dallo Stato molti anni addietro con un pesante onere finanziario per essere destinato specificatamente agli uffici giudiziari catanesi, ma rimasto ad oggi inutilizzato e ormai in condizioni di abbandono.

Un fattore positivo, nella prospettiva di una soluzione della gravissima, annosa inadeguatezza dell'edilizia giudiziaria di questa Città è comunque rappresentato dal Protocollo d'intesa stipulato in data 29 maggio 2013 tra la Regione Siciliana, la Corte di Appello di Catania, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania, il Tribunale di Catania e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, per la destinazione a sede di uffici giudiziari del complesso edilizio già denominato "Presidio Ospedaliero Ascoli-Tomaselli", nel frattempo rimasto inutilizzato, con assunzione integrale dell'onere di ristrutturazione e riqualificazione da parte della Regione.

Nella regolazione complessiva dei rapporti con la Regione Sicilia e con il Comune di Catania potrebbe trovare soluzione la questione dell'utilizzazione dell'immobile di viale Africa anche attraverso un eventuale mutamento di destinazione autorizzato dal competente Ministero.

Si confida che tale impegno della Regione Siciliana possa avere attuazione nella sua totalità, posto che il complesso edilizio in questione potrebbe accogliere un intero settore degli uffici giudicanti di primo e di secondo grado, risolvendo l'annoso problema della frammentazione degli uffici giudiziari catanesi, e non più tollerato né dal Foro, né dagli utenti del servizio giustizia.

Novità dell'ultima ora è pure la decisione della nuova Amministrazione comunale di Catania di mettere a disposizione della Corte d'Appello e del Tribunale un edificio scolastico cittadino per l'allogazione di alcuni uffici giudiziari, assumendosi l'onere della ristrutturazione e della riqualificazione dell'immobile.

Con deliberazione del 13 novembre 2013 la Commissione per la manutenzione dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari ha deciso, con il solo parere contrario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, di trasferire in tali locali la Sezione Lavoro della Corte d'Appello e l'omologa sezione del Tribunale, nonché un'altra sezione civile e alcuni uffici amministrativi del Tribunale di Catania.

In esito a tale deliberazione i Presidenti della Corte d'Appello e del Tribunale di Catania hanno già effettuato un primo sopralluogo nell'immobile predetto al fine di valutare la ripartizione degli spazi in rapporto alle esigenze degli uffici che dovranno esservi ospitati, apprendendo, in tale occasione, che il trasloco degli arredi scolastici e l'inizio dei lavori di riattamento dei locali non potranno iniziare prima della fine degli impegni relativi all'anno scolastico 2013-2014.

Anche l'ufficio del Giudice di Pace di Catania sottolinea la grave situazione della sede, assolutamente inadeguata alle esigenze, sia per numero di locali sia per scarsa ampiezza della maggior parte degli stessi, nonché delle aule di udienza; situazione, questa, destinata ad aggravarsi a seguito della prevista prossima efficacia del decreto di revisione di quelle circoscrizioni giudiziarie, considerato che al numero attuale dei giudici in servizio si devono aggiungere i giudici provenienti dalle sedi soppresse, anche se otto comuni della provincia hanno manifestato la loro disponibilità a mantenere gli attuali Uffici del Giudice di Pace nei territori di appartenenza.

Auspicando, peraltro, l'attuazione integrale e definitiva del progetto Ascoli-Tomaselli e la sistemazione in detto plesso anche degli uffici che in via provvisoria verrebbero alloggiati nell'edificio scolastico di proprietà comunale, in quest'ultimo potrebbero trovare idonea e definitiva sistemazione gli uffici del Giudice di Pace di Catania.

In tal guisa gli uffici giudiziari catanesi troverebbero adeguata, anche se non ideale, allogazione in quattro edifici, segnatamente quello di Piazza Verga, quello di via Crispi, quello dell'ex presidio ospedaliero Ascoli-Tomaselli e quello dell'ex scuola media Meucci.

Gli altri Tribunali del distretto non hanno evidenziato particolari problemi di carattere logistico.

PARTE SECONDA

LA GIUSTIZIA CIVILE

STATO DEL CONTENZIOSO E DURATA DEL PROCESSO

L'applicazione di nuovi strumenti organizzativi e istituti processuali e, più in generale, la maggiore attenzione che opinione pubblica, forze politiche, istituzioni, riservano da qualche tempo ai problemi della Giustizia civile, nella diffusa convinzione che una tutela giuridica che arriva in ritardo è – per ciò stesso – una denegata tutela, comincia a dare i suoi frutti.

Al riguardo va registrata la buona *performance* della Corte d'Appello che nel periodo in questione, grazie sì ad una minore sopravvenienza ma anche ad una maggiore produttività, è riuscita a ridurre la pendenza dei procedimenti contenziosi e camerali di ben il 10,34%, essendone pervenuti n. 3.632, definiti n. 5.188 e residuati n. 13.487 procedimenti (rispetto ai n. 15.043 procedimenti pendenti al 30 giugno 2012). Anche la pendenza nel settore del lavoro si è ridotta, essendo passata da n. 5.180 procedimenti al 30 giugno 2012 a n. 4.569 al 30 giugno 2013.

Per altro verso, presso la Corte di Appello pendono n. 1.932 di procedimenti iscritti tra il 1995 ed il 2007, il che in definitiva costituisce solo il 13% del numero totale dei procedimenti pendenti; irrilevante è oramai il numero dei procedimenti c.d. di vecchio rito, costituiti – salvo rarissime eccezioni – da giudizi di rinvio della Cassazione di recente iscrizione a ruolo, con l'impegno di tutti i componenti delle sezioni di curare la trattazione e la definizione di queste cause nel tempo medio di diciotto mesi, fatte salve le eccezioni legate ad esigenze istruttorie compatibili con la natura dei detti giudizi.

Le relazioni dei Presidenti dei Tribunali del distretto indicano come in genere gli uffici riescano a “smaltire” la sopravvenienza annua, ma non a intaccare significativamente l'arretrato accumulatosi negli anni.

Più in particolare l'andamento del contenzioso ordinario nell'ambito del circondario del Tribunale di Catania nel periodo considerato è rimasto sostanzialmente stabile, in quanto presso la sede centrale sono sopravvenuti n. 4.837 procedimenti rispetto ai n. 5.748 del periodo precedente; il numero dei procedimenti definiti (n. 4.620 rispetto a ai n. 5.611 del periodo precedente) è pressoché equivalente al numero delle sopravvenienze.

Si è quindi determinata una sostanziale stabilità del numero dei procedimenti pendenti al termine del periodo considerato (n. 12.791) rispetto al numero dei procedimenti pendenti al termine del periodo precedente (n. 12.980); parimenti, nella sede centrale sono stati n. 3.507 i procedimenti definiti con sentenza, a fronte delle n. 3.738 sentenze rese nel periodo precedente.

Presso le sette sezioni distaccate la sopravvenienza dei procedimenti (n. 2.078 nel periodo in esame) ha subito un lieve decremento rispetto a quella

del periodo precedente (n. 2.643), mentre è aumentata l'entità dei procedimenti definiti (n. 3.373 rispetto ai n. 2.934 del periodo precedente).

In tutti gli altri Tribunali si nota un incremento delle sopravvenienze e, nonostante l'aumento dei procedimenti definiti, il numero dei procedimenti pendenti è più alto rispetto all'anno precedente; particolarmente rilevante risulta l'aumento delle sopravvenienze registrato presso il Tribunale di Ragusa, pari al 15% in più rispetto all'anno precedente per il contenzioso civile e a più del doppio con riferimento ai procedimenti sommari.

Per ciò che concerne l'arretrato accumulatosi, le cause del ritardo di definizione dei procedimenti vanno addebitate al carico eccessivo dei ruoli, alla natura delle controversie, nonché alla complessità delle questioni trattate e delle indagini istruttorie (specie in materia di scioglimento delle comunioni ereditarie e ordinarie e in materia di diritti reali).

In ogni caso, le sezioni della Corte di Appello hanno predisposto i programmi previsti dall'art. 37 d.l. n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, e, tenuto conto della positiva esperienza maturata negli anni giudiziari 2012 e 2013, hanno preordinato un piano finalizzato al contenimento dei tempi di definizione dei procedimenti più risalenti entro l'anno 2014, adottando, per quanto possibile, le seguenti regole:

- definizione delle cause di più antica iscrizione nel ruolo dell'ufficio, tenendo conto, per le cause pendenti in appello, anche dell'anno di iscrizione in primo grado;
- anticipazione delle udienze di precisazione delle conclusioni, fissate oltre il 1° gennaio 2015, delle cause iscritte a ruolo fino al 31 dicembre 2008 e, ove possibile, anche di quelle iscritte nell'anno 2009;
- riorganizzazione dei ruoli da parte dei singoli magistrati per realizzare il controllo delle singole udienze, con la verifica del numero delle cause già fissate per la precisazione delle conclusioni e della loro data di iscrizione a ruolo;
- opportune "manovre" sui ruoli non solo del singolo giudice, ma anche tra i vari componenti della stessa sezione, mediante la designazione di un diverso relatore, ove disponibile, per situazioni contingenti, ad introitare una causa del collega;
- rinvii delle cause più recenti e anticipazione di quelle più antiche, previo coinvolgimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nel piano di riordino;
- assegnazione di termini brevi ai consulenti tecnici d'ufficio per l'espletamento degli incarichi, con concessione di proroghe per il deposito delle relazioni solo a seguito di richiesta adeguatamente motivata, ed immediata sostituzione in caso di mancata esecuzione tempestiva dell'incarico;

- diniego delle richieste di mero rinvio, anche se concordati tra le parti, salvo che per quelli necessari per la definizione bonaria delle controversie, sempre in tempi brevi e con allegazione delle concrete trattative in corso;
- stipulazione delle convenzioni con il locale Dipartimento di Giurisprudenza, con la Scuola di specializzazione per le attività forensi, nonché con i locali Consigli dell'Ordine degli Avvocati, per lo svolgimento presso le sezioni, da parte dei più meritevoli giovani laureati, delle attività previste dal quarto comma del sopra menzionato art. 37.

Tutte le sezioni della Corte hanno però precisato che il raggiungimento di tali obiettivi, finalizzati alla riduzione della durata dei procedimenti civili, è necessariamente subordinato all'integrale copertura dell'organico delle sezioni.

Un'importante accelerazione in tal senso potrà essere data dall'immissione in servizio dei giudici "ausiliari", la cui nomina, nel numero massimo complessivo di quattrocento, è regolata dagli artt. 62 ss. del c.d. decreto del fare.

Anche i Tribunali del distretto hanno predisposto un piano di "smaltimento" delle cause pendenti da più di dieci anni, dando priorità di trattazione in base al criterio oggettivo del numero di iscrizione a ruolo, con deroga a detto criterio nell'ipotesi di giudizi anteriormente introdotti presso altre Autorità giudiziarie oppure in caso di giudizi in materia di alimenti, di famiglia, di interdizione, di inabilitazione, di sfratto e di procedimenti cautelari. Il Tribunale di Modica, comunque, ha puntualizzato che la gran parte dei procedimenti civili ordinari pendenti da oltre dieci anni sono stati definiti, restandone pendenti solo sei, aventi tutti ad oggetto lo scioglimento di comunioni ereditarie, alla cui pronta definizione ostano non di rado le operazioni di vendita o quelle connesse alle disposte consulenze tecniche di ufficio. Anche presso il Tribunale di Ragusa le cause civili pendenti da più di dieci anni sono in tutto quattro e il Presidente riferisce che la mancata definizione è dovuta alla particolare complessità degli argomenti trattati.

Va pure rappresentato che il Tribunale di Catania ha evidenziato che il piano di smaltimento di cui all'art. 37 del d.l. n.98/11 subirà certamente, a seguito della soppressione delle sezioni distaccate di tribunale, ripercussioni negative connesse all'appesantimento dei carichi giudiziari delle varie sezioni della sede circondariale, nonché alla necessaria riorganizzazione dell'ufficio.

In ogni caso, va rilevato che sia in Corte di Appello sia in tutti gli Uffici giudiziari del distretto si è data preferenza alla definizione dei procedimenti più antichi, per come risulta dal numero dei procedimenti definiti secondo

l'anno di iscrizione: in Corte sono stati definiti n. 1.715 procedimenti iscritti nell'anno 2008 e in quelli precedenti, su un totale di procedimenti definiti pari a n. 3.451 (quasi il 50%).

In particolare, presso la Corte di Appello, in esito all'attuazione del programma di gestione per l'anno 2013, che prevedeva appunto, come detto sopra, l'anticipazione d'ufficio, entro la data del 31 dicembre 2013, delle udienze di precisazione delle conclusioni già fissate oltre il 1° gennaio 2014 per tutte le cause iscritte a ruolo in data antecedente al 31 dicembre 2007 (vi è anzi da dire che presso la seconda sezione l'anticipazione ha riguardato anche le cause iscritte a ruolo fino al 31 dicembre 2008), tali cause risultano tutte definite entro il termine prefissato, fatta eccezione per un numero esiguo di procedimenti, per i quali non è stato possibile evitare il differimento a data ulteriore per ragioni di ordine processuale o per esigenze istruttorie.

Tutti gli Uffici, poi, si sono posti l'obiettivo di ridurre la durata dei procedimenti; tuttavia, dal confronto dei dati emerge che, nonostante il sempre più crescente impegno di produttività da parte dei magistrati, nell'attuale carenza di mezzi e risorse già rappresentata, difficilmente potrà perseguirsi l'intento della riduzione della durata dei processi, che nel Tribunale di Catania oscilla tra i tre e i quattro anni, mentre in appello è attualmente pari a circa quattrocinqe anni.

Al riguardo è da dire che dallo scorso anno il Tribunale di Siracusa aderisce alla Rete dei Tribunali referenti della Commissione europea per l'efficienza della Giustizia (CEPEJ) ed ha organizzato in sede, lo scorso 13 maggio, una prima sessione di lavoro con esponenti del gruppo di lavoro costituito nell'ambito del c.d. progetto SATURN (Study ed Analysis of judicial Time Use Research Network), mirato proprio ad una migliore gestione dei tempi dei procedimenti giudiziari civili.

Va infine segnalato che nell'ultimo scorcio dell'anno appena trascorso è intervenuta, sotto forma di un disegno di legge da presentare alle Camere, un'ulteriore iniziativa governativa diretta a ridurre i tempi del processo civile e a migliorare l'efficienza delle procedure esecutive: in tale iniziativa legislativa sono contenute – tra l'altro – proposte in linea con quanto suggerito in queste Relazioni degli scorsi anni, quali l'attribuzione, al giudice di primo grado, del potere di disporre d'ufficio il passaggio della causa dal rito ordinario a quello sommario di cognizione o l'introduzione della c.d. motivazione a richiesta di parte.

CONTROVERSIE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Anche quest'anno deve confermarsi una significativa diminuzione delle controversie in materia urbanistico-edilizia che vedono coinvolta la P.A. a titolo di illecito aquiliano.

Infatti, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 80/98 e delle successive pronunce della Corte Costituzionale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le sole fattispecie di c.d. occupazione usurpativa, così risolvendosi in favore della giurisdizione amministrativa il contrasto sorto in ordine alla questione di giurisdizione in materia di c.d. occupazione appropriativa, che diverse perplessità aveva suscitato nonostante la successiva sentenza n. 191/2006 della Corte Costituzionale.

Oramai, la giurisprudenza della Suprema Corte nelle più recenti pronunce si è attestata su posizioni che individuano come "residuale" la giurisdizione del giudice ordinario, limitata ai casi in cui manca del tutto la dichiarazione di p.u. o questa sia del tutto nulla (ad esempio, per mancata indicazione dei termini di inizio e ultimazione dell'opera, o ancora quando sia sopravvenuta l'inefficacia della dichiarazione di p.u. per l'inutile decorso dei termini finali in essa fissati o a seguito del mancato inizio delle opere nel triennio successivo).

Pertanto, parte notevole del contenzioso in materia è ormai transitata innanzi al giudice amministrativo.

La responsabilità della P.A. viene ancora in discussione nelle cause per danni cagionati a terzi da beni demaniali sui quali è esercitato un uso generale e diretto da parte dei cittadini; cause, queste, che pongono le questioni concernenti il coordinamento e l'integrazione tra l'art. 2051 e l'art. 2043 c.c. e le condizioni necessarie per l'applicazione di tali norme.

Nel periodo considerato sono state ancora numerose le cause promosse contro il Ministero della Salute da soggetti che, in conseguenza di trasfusioni di sangue e/o emoderivati e/o plasma e/o altri derivati del sangue qualificati come specialità medicinali secondo il disposto della direttiva 65/65 CEE del gennaio 1965, sono stati colpiti da patologie virali quali HIV, epatite C, epatite B.

Giova ricordare al riguardo che le S.U., con la sentenza dell'11 gennaio 2008 n. 581, hanno fissato importanti principi in tema di prescrizione dell'azione risarcitoria *de qua* e di responsabilità del Ministero della Salute.

Pertanto, in tutti i Tribunali del distretto si riscontra una diminuzione delle controversie con la Pubblica Amministrazione da ricondurre, come sopra detto, alle riforme legislative degli anni 1998-2000 in materia di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, dovuta ai motivi sopra esposti.

Va, comunque, segnalato che permane la competenza in unico grado della Corte di Appello per la determinazione in sede di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione e di quella di occupazione legittima.

MATERIA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA

L'attività giudiziaria nel settore delle controversie di lavoro e di previdenza del distretto di Catania nel periodo di riferimento si connota per l'incremento del dato delle sopravvenienze senz'altro riconducibile sia agli interventi legislativi (legge 28 giugno 2012, n. 92, c.d. legge Fornero, e art. 445 *bis* cp.c., c.d. accertamento tecnico preventivo), i quali nell'anno precedente hanno non poco inciso sul modello processuale del rito del lavoro, sia al persistere dello stato di crisi che attanaglia il tessuto socio-economico nel quale vengono ad operare gli Uffici giudiziari.

È innegabile che la "messa a regime", a partire già dal 1° gennaio 2012, della nuova disciplina dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445 *bis* c.p.c.) per le controversie in materia di invalidità civile, disabilità ed inabilità, ha determinato un aumento dei procedimenti pendenti come procedimenti speciali, con aumento dell'impegno dei giudici del lavoro per la verifica delle condizioni impeditive alla omologa prevista dalla procedura suindicata.

La stessa tendenza in aumento si registra anche per le conseguenze applicative della disciplina di impugnativa dei licenziamenti (legge n. 92 del 28 giugno 2012) che nel prevedere un rito articolato in due fasi, l'una a carattere necessario e l'altra a carattere eventuale, non ha condotto ai risultati auspicati in termini di spedita definizione delle controversie, scopo impresso dallo stesso legislatore alla riforma, non foss'altro che la fase di opposizione, in assenza di specifici ed efficaci disincentivi alla sua proposizione, solo in astratto ha mantenuto carattere eventuale, dando così luogo ad una duplicazione dei procedimenti che ha determinato un incremento della durata complessiva di quel tipo di controversie e quindi un ulteriore appesantimento dei ruoli assegnati ai singoli giudici del lavoro.

Passando allo stato dei singoli Uffici giudiziari del distretto, quanto alla Sezione Lavoro del Tribunale di Catania la tenuta delle sopravvenienze dall'1.7.2012 (n. 13.170 di cui n. 7.718 procedimenti speciali) rispetto al periodo precedente (n. 13.579), è dato statistico che risente della ritardata introduzione a livello nazionale di una specifica gestione informatica delle procedure per l'art. 445 *bis* c.p.c. e per i licenziamenti cc.dd.Fornero, che ha determinato la inclusione di tali sopravvenienze nell'ambito delle procedure speciali.

Al 30 giugno 2013 le pendenze ammontano a n. 28.651, di cui n. 10.984 controversie di lavoro comprese n. 3.075 cause per pubblico impiego, mentre le controversie in materia di previdenza ed assistenza ammontano a n. 12.497, dovendosi ricomprendere nella pendenza complessiva però n. 5.170 procedimenti speciali, in massima parte costituiti da procedimenti *ex art. 445 bis c.p.c.* (n. 4.413 alla data del 30.6.2013).

Nel periodo in esame l'esaurimento delle procedure si è attestato a n. 10.004 procedimenti, di cui n. 3.493 definite con sentenza (n. 840 in materia di lavoro, di cui n. 323 in materia di pubblico impiego, oltre a n. 2.653 sentenze in materia di previdenza ed assistenza) ed altre, pari a n. 4.654, a definizione di procedimenti speciali vari, così da desumerne un incremento tendenziale di produttività, unitamente al documentato generale rispetto dei tempi di deposito, il cui mantenimento esige però un'adeguata e stabilizzata copertura dell'organico.

Da questo punto di vista si registra l'avvenuta copertura, dal 10 aprile 2013, del posto del presidente della sezione, vacante dal gennaio 2012, a fronte del trasferimento ad altri uffici giudiziari di ben tre unità, solo in parte bilanciata dal prossimo arrivo, nel febbraio 2014, di tre M.O.T. nominati con d.m. 8 giugno 2012, così da mantenere una condizione di insufficienza delle unità dei magistrati addetti, con inevitabile dilatazione dei tempi di fissazione dei procedimenti.

Quanto allo stato del contenzioso del lavoro e della previdenza degli altri Tribunale operanti nel distretto nel periodo di riferimento si registra il dato costante dell'incremento delle sopravvenienze, prevalentemente nel settore delle controversie di assistenza e di previdenza, presso il Tribunale di Siracusa (da n. 1163 a n. 1331), presso quello di Caltagirone (da n. 1700 a n. 1826) e anche del Tribunale di Ragusa, ove, a fronte di un dato numerico di riduzione del numero complessivo delle pendenze in materia lavoro e di previdenza (n. 4.134 procedimenti, dai precedenti n. 4.254), si registra l'aumento dei procedimenti sommari pendenti (ben n. 704, quando l'anno prima erano n. 326) e dei procedimenti speciali (n. 1.567), sopravvenienze mai registratesi in precedenza e dovute alla introduzione dell'istituto di cui all'*art. 445 bis c.p.c.*

Ugualmente, nell'ormai soppresso tribunale di Modica, nell'anno di riferimento sono sopravvenuti n. 947 procedimenti, di cui n. 361 nella materia del lavoro ordinario e n. 560 nella materia della previdenza, di cui n. 26 procedimenti speciali.

Presso il Tribunale di Caltagirone si è rilevato un incremento del numero delle pendenze (n. 826 cause, rispetto a n. 767 all'inizio del periodo di riferimento) nel ruolo delle controversie in materia di lavoro e di previdenza,

con diminuzione minima (da n. 249 a n. 238) delle controversie in materia di pubblico impiego.

Quanto allo stato della Sezione Lavoro presso la Corte d'Appello nel periodo di riferimento sono state registrate sopravvenienze per n. 1326 procedimenti (rispetto ai n. 1466 dell'anno precedente) e un esaurimento superiore rispetto all'anno precedente (definiti n. 1937 procedimenti rispetto ai n. 1500 procedimenti del periodo precedente), con pendenza finale di n. 4569 procedimenti, a fronte di una pendenza precedente di n. 5180, con tasso di smaltimento dal 22,46% al 29,77%, in parte dovuta alla prevista inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio di cui all'art. 445 *bis* c.p.c.

Anche presso tale ufficio si segnala però l'inadeguatezza dell'organico, in quanto il posto di consigliere lasciato vacante dal 1° marzo 2013 è rimasto tale per mancanza di domande e a questo trasferimento se ne è aggiunto un altro a partire dall'ottobre 2013, sicché, allo stato, la sezione si ritrova con un organico ridotto di cinque consiglieri su quello, già inadeguato, di sette.

DIRITTO DI FAMIGLIA

In tutti i Tribunali del distretto si è registrato l'aumento del numero delle separazioni personali (consensuali, ma anche giudiziali).

Nonostante ciò, il Tribunale di Catania è riuscito ad adeguarsi alla disposizione introdotta dalla legge n. 80/2005, entrata in vigore il 1° marzo 2006, che impone di fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi delle separazioni giudiziali e dei divorzi giudiziali nel termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, il che ha determinato un grave appesantimento dei ruoli delle udienze presidenziali ma, per altro verso, ha portato ad una diminuzione dei ricorsi *ex art. 342 bis* c.c., introdotti con la legge n. 154 del 2001, allo scopo di ottenere, in mancanza dei provvedimenti presidenziali *ex art. 708* c.p.c., i provvedimenti di protezione contro gli abusi familiari ivi previsti.

Ad oltre sei anni dall'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 può dirsi che l'istituto dell'affidamento condiviso dei figli minori, dopo le iniziali diffidenze e le prime difficoltà interpretative, ha dato buona prova di sé: essendo ormai comunemente accettato dalle parti, con qualche effetto positivo anche sulla loro litigiosità, ha fatto venir meno quello che era assai comunemente sentito come un odioso discrimine tra il coniuge affidatario dei minori – che si sentiva “depositario” di ogni autorità – e l'altro coniuge che se ne sentiva, a torto o a ragione, del tutto escluso.

Si rileva, invece, un rallentamento nella trattazione di questi procedimenti a seguito dell'applicazione dell'art. 709 c.p.c., che, in caso di mancata

comparizione del coniuge convenuto all'udienza presidenziale, impone la notifica ad esso anche dell'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore, creandosi così notevole dispendio in termini temporali (specialmente nel caso di notifica all'estero), che non giova certamente alla celerità del processo, senza comportare un apprezzabile vantaggio, in termini (forse eccessivamente) garantistici, alla parte rimasta assente senza giustificato motivo; detta ulteriore notifica aggiunge, in buona sostanza, alla conoscenza del convenuto non comparso – già pienamente edotto del contenuto della domanda per effetto della notifica del ricorso – solamente la consapevolezza che, nonostante la sua mancata comparizione all'udienza presidenziale, il giudizio sta proseguendo.

In tema di tutele, va evidenziato che l'elevato numero di tali procedure ancora aperte (ben 2084) trova giustificazione nella stessa natura di tali procedimenti, che hanno una definizione necessariamente correlata al verificarsi di una causa legale di cessazione dello stato di incapacità (morte, raggiungimento della maggiore età, cessazione dell'espiazione della pena).

La trattazione di tali procedimenti è resa ancora più difficoltosa perché, esigendosi da parte del giudice tutelare l'emissione di una serie cospicua di provvedimenti, la stessa finisce per gravare in maniera esponenziale sull'ufficio di cancelleria (della volontaria giurisdizione), già di per sé pesantemente onerato dallo svolgimento delle incombenze relative ad affari urgenti e spesso più importanti (in tema, ad esempio, di convalida di provvedimenti di espulsione e di allontanamento, nonché di trattamenti sanitari obbligatori).

Sul protrarsi di tali procedure finisce per incidere molto pesantemente anche l'attività del tutore, che non sempre è ispirata da criteri di celerità, solerzia ed efficienza, soprattutto con riferimento alle tutele senza patrimonio che, peraltro, costituiscono la gran parte dei detti affari.

Comunque, il Tribunale di Catania evidenzia, con riferimento ai dati statistici, che nel periodo di riferimento sono state aperte n. 333 tutele e sono state chiuse n. 371 tutele e che i provvedimenti emessi dai giudici tutelari sono ben 3001.

Particolarmente impegnativa risulta anche la trattazione delle procedure di amministrazione di sostegno, che sono sempre più numerose e richiedono maggiore impegno da parte del giudice, il quale deve sapere attentamente calibrare il grado di intervento in maniera tale che l'ambito di capacità di agire dell'amministrato, così come vuole il legislatore, non sia sacrificato oltre lo stretto necessario, nel rispetto della natura stessa dell'istituto, concepito proprio allo scopo di evitare le eccessive rigidità degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Sempre crescente è il settore dei provvedimenti presidenziali *ex art.* 148 c.c. per la determinazione del contributo di mantenimento del figlio ricono-

sciuto a carico del genitore che si sottrae ai suoi doveri, ovvero a carico degli altri ascendenti, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti.

Particolarmente rilevante è anche il settore relativo ai provvedimenti *ex art. 12, ventesimo comma*, della legge n. 194/78, da emettere in materia di interruzione volontaria di gravidanza da parte di donna minorenni, provvedimenti che vanno adottati con la massima sollecitudine ed entro il termine di cinque giorni, in relazione ai quali occorre delibare se ricorrano “seri motivi che impediscono o sconsigliano alla minorenni di consultare i genitori” e, solo in pochissimi casi, se, all’esito della consultazione dei genitori, il diniego di uno di essi o di entrambi sia o meno giustificato.

In grado di appello si evidenzia il considerevole numero degli affari registrati, da ricondurre in buona parte all’introduzione dell’art. 708, quarto comma, c.p.c. ad opera della legge n. 54/06, che induce le parti a sottoporre sovente al riesame immediato della Corte le ordinanze provvisorie del Presidente del Tribunale; tali procedimenti, nonostante il loro numero, la loro complessità e delicatezza (affidamento della prole, mantenimento del coniuge e dei figli), sono stati comunque esitati in tempi brevi, nonostante le complesse problematiche in tema di affidamento della prole e di mantenimento del coniuge e dei figli.

Anche il Tribunale di Siracusa evidenzia un aumento dei procedimenti di volontaria giurisdizione, soprattutto delle tutele, rilevando che il settore sconta, da un canto, l’effetto della riforma normativa in materia di filiazione, entrata in vigore nel gennaio di quest’anno, che ha attribuito al Tribunale ordinario, sottraendola al Tribunale per i Minorenni, la competenza su tutti i provvedimenti relativi ai minori per cui non sia espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, e, dall’altro, annuncia i prodromi dell’eccezionale fenomeno, esploso in tutta la sua gravità nei mesi estivi, dell’ondata migratoria di extracomunitari sbarcati sulle coste del siracusano, col suo enorme carico di minori non accompagnati.

DIRITTO E PROCESSO SOCIETARIO

Il Tribunale di Catania registra, alla fine del periodo in esame, una ulteriore flessione delle pendenze in ordine al contenzioso rientrante nell’ambito di applicazione del d.lgs n. 5/03 (n. 85 rispetto ai n. 104 del periodo precedente), e un numero di processi definiti con sentenza pari a n. 45.

Quanto alla tipologia delle relative controversie, si può osservare una conferma del rapporto tra le cause di responsabilità contro gli organi di ammi-

nistrazione e controllo (n. 16 contro le precedenti ventitré), mentre risultano costanti le impugnazioni di delibere assembleari e consiliari (n. 25 contro le precedenti ventisei); le cause in materia di rapporti societari, patti parasociali e trasferimento di quote sono state dieci rispetto alle tredici del periodo precedente.

Sempre in materia societaria, ma iscritti a ruolo successivamente all'abrogazione del rito societario speciale, sono pendenti n. 280 procedimenti così suddivisi per tipologia:

- a) cause di responsabilità contro organi amministrativi e di controllo, n. 116;
- b) impugnazione delle delibere assembleari, n. 62;
- c) intermediazione mobiliare, n. 31;
- d) cause in materia di rapporti societari e trasferimento quote, n. 24;
- e) altri procedimenti societari, n. 47;

il tutto in aumento rispetto ai 197 procedimenti pendenti nel periodo considerato.

Continua dunque, così come anche evidenziato l'anno scorso, la prevalente presenza del contenzioso legato alla intermediazione mobiliare (n. 31), che non sembra peraltro ancora destinato ad arrestarsi, per le ragioni già in precedenza rassegnate, da ricondurre non solo alla recrudescenza della crisi finanziaria registratasi a livello mondiale, ma anche alle ancora attuali e non risolte problematiche relative alla collocazione presso i risparmiatori di determinati strumenti e prodotti finanziari, che non hanno trovato un'adeguata risoluzione in sede preventiva e stragiudiziale.

Il sostanziale insuccesso degli obiettivi di accelerazione perseguiti dal legislatore a seguito dell'introduzione del c.d. rito societario, conferma la valutazione positiva della sua abrogazione avvenuta con legge n. 69/2009, non senza peraltro rilevare che la scelta legislativa che prevede che le norme abrogate continuino ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge, impedirà ancora per non breve periodo di ricavare concreti benefici dal detto provvedimento legislativo, tenuto conto dell'attuale rilevante pendenza di processi che dovranno continuare ad essere trattati con il rito speciale, il cui esaurimento, in considerazione dell'attuale tasso di smaltimento di siffatto contenzioso, richiederà ragionevolmente non meno di tre o quattro anni.

A ciò va aggiunto che per la medesima tipologia di controversie saranno per lungo tempo in vigore due riti differenti, a seconda della data di instaurazione dei giudizi, con un effetto oggettivamente contrastante con l'obiettivo di semplificazione ed unificazione dei riti che il legislatore mostra di voler perseguire già nelle previsioni normative della novella in esame (art. 54, de-

lega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili).

Inoltre, l'istituzione, con effetto dal settembre 2012, presso il Tribunale di Catania, del c.d. Tribunale delle imprese (d.l. n. 2/2012), con competenza distrettuale anche su tutte le controversie relative a rapporti societari e/o ad appalti pubblici "comunitari" di cui sia parte aggiudicataria una società, da un canto, creerà condizioni di maggiore uniformità di indirizzo e di tendenziale prevedibilità delle decisioni (in funzione anche della durata ragionevole dei procedimenti e di una deflazione del carico giudiziario), ma, dall'altro, richiederà anche un'attenta valutazione (non possibile nell'attuale fase iniziale di operatività del nuovo istituto) dei flussi del "contenzioso" e degli effetti, di medio e lungo periodo, di tale concentrazione di competenze sulla congruità degli attuali organici dei giudici e sulla funzionalità complessiva dell'ufficio giudiziario.

Nulla di specifico da segnalare con riguardo ad altri Tribunali del distretto.

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORDATE

Nella sezione fallimentare di Catania continua a registrarsi un numero sostanzialmente costante dei fallimenti dichiarati (n. 181 nel periodo 1° luglio 2012-30 giugno 2013 rispetto ai n. 186 del periodo precedente).

Peralto, nonostante l'intervenuta riforma concernente la "soglia" di fallibilità, molti dei fallimenti dichiarati presentano passività non particolarmente rilevanti.

La sezione, nonostante l'organico ai limiti della sufficienza, avuto riguardo sia ai magistrati che al personale ausiliario, ha svolto una notevole mole di lavoro: la pendenza, con la chiusura di ben 184 fallimenti, è diminuita da n. 1.858 a n. 1.855 (al 30 giugno 2013).

Come è noto, peraltro, i fallimenti, una volta dichiarati, presentano di norma molteplici difficoltà nel loro successivo svolgimento, dovute ad una pluralità di fattori non sempre autonomamente governabili dall'Ufficio. Ed invero, anche prescindendo dal fatto che non sempre i curatori, sebbene ripetutamente sollecitati e sovente all'uopo convocati in camera di consiglio, svolgono con solerzia le loro funzioni (specie nei fallimenti di vecchia data ed in quelli in cui lo stato patrimoniale non consente neppure il recupero delle spese), notevoli remore alla definizione delle procedure fallimentari derivano, in generale, dalla necessaria instaurazione di cause aventi per oggetto l'esperimento di azioni revocatorie e di opposizioni, nonché dalla interferenza di altri giudizi di varia natura, fra cui quelli, particolarmente delicati e complessi,

relativi ad azioni di responsabilità degli amministratori delle società: in ciò va di norma individuata la principale causa della pendenza dei fallimenti ultraquinquennali.

Le procedure concorsuali scontano, in altre parole, i tempi, ordinariamente lunghi, di definizione di azioni giudiziarie intraprese per il recupero di attivo (si pensi alle azioni revocatorie, alle azioni di responsabilità contro gli amministratori, ad azioni di divisione di comunioni, tra il fallito e terzi, di beni immobili), mentre le lungaggini e le difficoltà che si frappongono alla loro chiusura in tempi ragionevoli, non derivano, di norma, da ostacoli significativi nell'attività di liquidazione dell'attivo, anche se non mancano, ovviamente, casi in cui le difficoltà di collocazione dei cespiti inventariati sul mercato dei possibili acquirenti, costituiscono di fatto fattori di rallentamento o, addirittura, di paralisi della procedura.

Dovrebbe, quindi, apparire evidente che, nell'ambito delle azioni promosse a seguito della legge "Pinto" – le quali nel periodo in considerazione hanno fatto registrare un notevole incremento, avendovi fatto ricorso non solo soggetti falliti, ma anche creditori concorsuali in attesa di soddisfazione mediante riparto –, la valutazione della ragionevolezza dei tempi della procedura non può essere rapportata allo spazio temporale tra apertura e chiusura della stessa, bensì va riferita in concreto soltanto ai tempi impiegati per la verifica del passivo, la liquidazione dell'attivo acquisito senza il ricorso a iniziative giudiziarie ad hoc, ed i riparti, espungendo dal computo dei ritardi non giustificati i tempi necessari per l'esperienza e la definizione delle controversie attive e passive, la cui pendenza impedisce giuridicamente la chiusura delle procedure concorsuali (la cui non ragionevole durata è autonomamente sanzionata in favore delle rispettive parti processuali).

Va peraltro evidenziato che un fondamentale supporto all'attività dei giudici delegati può oggi ritenersi significativamente realizzato tramite l'informatizzazione delle procedure, che, oltre ad agevolare la generale gestione di ogni singolo fallimento, consente il monitoraggio "a vista" dello stato di ognuno di essi ed il controllo della diligenza e dell'attivismo (e, di contro, della trascuratezza) dei curatori: l'operatività del sistema e l'efficienza dello stesso presuppongono però il costante e tempestivo inserimento dei dati, risultando a tal fine imprescindibile l'opera assidua di personale di cancelleria specializzato, all'uopo adibito.

Peraltro, considerato che – nonostante il sistema come sopra attivato – permane tutt'ora la necessità di sollecitare sistematicamente una non trascurabile percentuale di curatori ad attivarsi per lo svolgimento delle procedure, e considerato pure che ordinariamente i comitati dei creditori si disinteressano

delle procedure, permane tutt'ora la difficoltà di apprezzare, con previsioni favorevoli, la riforma della legge fallimentare, in vigore dal luglio 2006, che riduce l'ambito dei poteri del giudice trasferendoli al curatore e al comitato dei creditori.

Quanto al carico della sezione fallimentare, è stato già segnalato nelle relazioni concernenti gli anni precedenti che anche i diversi provvedimenti applicativi della legge Prodi hanno comportato e comportano un notevolissimo numero di procedimenti da trattare (specialmente opposizioni allo stato passivo e revocatorie), evidenziandosi in modo esemplificativo che la gestione delle contestazioni dei crediti (tardive e opposizioni) relative ad un'unica procedura di A.S. regolamentata dal d.lgs. del 1999 ha portato per la sezione ad un aumento del contenzioso di circa seicento giudizi, e non sottacendosi che i provvedimenti in parola hanno profondamente inciso, oltre che nell'attività di gruppi operanti con alcune loro società anche al di fuori del territorio nazionale, nelle posizioni di innumerevoli creditori, nell'economia dell'intera provincia e nella drammatica situazione, spesso rasentante l'indigenza, di numerosissimi dipendenti e delle loro famiglie.

Analoghi effetti oggi produce la crisi che affligge l'economia locale, di cui è eloquente spia l'intervenuto incremento di procedure di concordato preventivo proposte nell'ultimo periodo da imprese di non trascurabile importanza, con elevato numero di dipendenti ed articolati rapporti commerciali economici e finanziari, nonché di accordi di ristrutturazione del debito *ex art. 182 bis*. Anche tale situazione costituisce un notevole aggravio aggiuntivo per la Sezione, le cui connotazioni, verosimilmente, saranno definitivamente evidenti nei prossimi mesi.

In ordine, poi, agli effetti provocati dall'entrata in vigore dei vari interventi di riforma della legge fallimentare succedutisi negli ultimi anni, può osservarsi che dai dati statistici sopra riportati trova conferma la previsione, formulata nella precedente relazione, secondo cui, dopo una iniziale riduzione del numero dei fallimenti dichiarati per effetto dei limiti originariamente introdotti per la assoggettabilità al fallimento, le modifiche apportate dal correttivo – in vigore dall'1 gennaio 2008 – avrebbero determinato una nuova crescita delle dichiarazioni di fallimento, come di fatto è puntualmente avvenuto.

Peraltro, va ribadito che la iniziale riduzione del numero dei fallimenti dichiarati non ha portato ad una altrettanto sostanziale deflazione del contenzioso comunque legato alla materia fallimentare. Per un verso infatti, come già osservato, avendo il legislatore sostanzialmente trasformato il procedimento di istruttoria prefallimentare con l'introduzione di momenti cognitivi e di approfondimento istruttorio prima esclusivamente propri della eventuale fase di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (oggi, non a caso

da impugnare innanzi alla corte di appello e non davanti allo stesso tribunale), i giudici della sezione sono stati e sono oggi comunque particolarmente impegnati dalla trattazione delle istanze di fallimento peraltro rimaste, quanto alla relativa consistenza numerica, sostanzialmente inalterate malgrado l'entrata in vigore della riforma. Per altro verso, infine, non va dimenticato che le imprese oggi fallibili hanno una dimensione medio-grande, e che a tale non indifferente consistenza soggettiva corrisponde un altrettanto elevato grado di contenzioso – nelle forme dell'accertamento del passivo e delle cause ad esso correlato; delle cause di ricostruzione del patrimonio del fallito e di quelle di responsabilità degli organi di amministrazione e controllo – oggi peraltro regolato dal rito camerale, ben più impegnativo, quanto ad immediatezza di definizione, di quello ordinario.

E la situazione è destinata a peggiorare avuto riguardo, come detto, alla contingente negativa congiuntura economica, che analisi e previsioni non danno di breve durata.

In particolare, il Tribunale di Siracusa evidenzia che, quanto alle procedure fallimentari, il dato numerico è rimasto invariato rispetto a quello dell'anno precedente, mentre sottolinea il significativo incremento delle procedure di concordato preventivo, passate in un solo anno da cinque a ventitré per effetto della nota riforma che ha introdotto il c.d. concordato preventivo “in bianco”.

Con riferimento agli altri Tribunali, la situazione del fallimentare è pressoché stazionaria, anche se tutti gli uffici si sono prefissati l'obiettivo di chiudere i fallimenti.

Tutti i Tribunali sottolineano, comunque, gravi difficoltà per la vendita di immobili e per la pendenza di cause relative alle procedure.

In grado di appello, si rileva un numero sempre maggiore di reclami proposti avverso la sentenza dichiarativa di fallimento *ex art. 18 l. fall.*, i quali per la loro connotazione di celerità impegnano particolarmente la Corte, nonché di controversie sempre legate alla materia fallimentare, come revocatorie fallimentare e azioni di responsabilità degli amministratori e dei sindaci delle società fallite promosse dai curatori; inoltre, va evidenziato l'aumento dei reclami proposti dalle parti durante la pendenza in primo grado delle istanze di concordato c.d. in bianco e di ristrutturazione dei debiti.

EQUA RIPARAZIONE

Alla prima sezione di questa Corte è assegnata la trattazione dei ricorsi in materia di equa riparazione ai sensi della l. n. 89/01.

La sopravvenienza dei detti procedimenti nell'anno in questione è stata pari a n. 94, certamente inferiore a quella degli anni precedenti (l'anno scorso ne erano sopravvenuti n. 309 e l'anno ancora prima n. 244) e a tal proposito va sottolineato che le opposizioni ai decreti *inaudita altera parte* emessi nella materia de qua ai sensi del novellato art. 3 della legge n. 24 marzo 2001 n. 89 sono – verosimilmente per la compiutezza motivazionale dei decreti emessi e l'uniformità di indirizzi che la sezione si è prefissata – sotto il profilo numerico assolutamente inconsistenti .

Non si è perciò verificato, nell'anno in corso, la duplicazione dei detti procedimenti paventata da più parti all'entrata in vigore della nuova formulazione del sopra indicato articolo 3.

IMMIGRAZIONE

La materia di cui trattasi ha subito numerose modifiche legislative di natura processuale e sostanziale, che hanno comportato notevolissime ricadute sul versante della tutela giudiziaria.

Vi è stato, inizialmente, un repentino innalzamento delle controversie di competenza propria del Tribunale ordinario, ricollegabile alla previsione di sospensione *ex lege* dell'efficacia del provvedimento amministrativo espulsivo, che induce alla presentazione dell'istanza, dovendosi attendere in ogni caso l'esito conclusivo del giudizio (fissato dalla legge in giorni trenta, che difficilmente tuttavia possono esser rispettati sia per la quantità stessa dei ricorsi, sia per la necessità di operare un corretto e completo vaglio istruttorio).

Entrando più nello specifico, la materia del riconoscimento della protezione internazionale di cittadini extracomunitari ha trovato compiuta regolamentazione, sotto il profilo sostanziale col d.lgs. n. 251 del 19 novembre 2007 e, sotto quello procedurale col d.lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008 (di attuazione della direttiva 2005/85/CE, concernente le norme procedurali di riconoscimento dello *status* di rifugiato).

Il cittadino extracomunitario può oggi ottenere la “protezione internazionale” o mediante il riconoscimento dello *status* di rifugiato o mediante lo *status* di protezione sussidiaria (art 2 d.lgs. n. 251/07).

Di contro, è stato definitivamente chiarito che per domanda di asilo deve intendersi non già un diritto autonomo e diverso da quelli di cui sopra, bensì “la domanda diretta ad ottenere lo *status* di rifugiato o lo *status* di protezione umanitaria” (art. 2 lett. b d.lgs. n. 25/08 d.l. procedura).

Più specificamente, lo *status* di rifugiato dà diritto ad ottenere un permesso di soggiorno di anni cinque, rinnovabile previa verifica delle condizioni (art. 23 d.l. qualifiche), e compete (art. 2 lett. e) a chi ha il fondato timore di essere perseguitato (la nozione di atti di persecuzione è specificata nell'art. 7) per le ragioni analiticamente indicate nel predetto art. 2 e descritte nel successivo art. 8 (razza, religione, appartenenza ad un gruppo sociale o politico, ovvero le medesime già ricomprese nell'art 19 d.lgs. 286/98 tra quelle che vietano l'espulsione), e non può o non vuole avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza.

Lo *status* di protezione sussidiaria invece dà diritto ad ottenere un permesso di soggiorno di anni tre, rinnovabile previa verifica delle condizioni (art. 23), e compete (art. 2, lett. g) al cittadino straniero che *“non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno”*, intendendosi per *“grave danno”*, ex art. 14, a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese d'origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

La protezione sussidiaria contempla quindi solamente specifiche circostanze: condanna a morte, tortura (o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante), minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile in situazioni di conflitto armato.

Questo elenco di motivi per il riconoscimento della protezione sussidiaria, contenuto nella Direttiva U.E., è esaustivo, e non dà spazio a deroghe e modifiche in sede di trasposizione in legge nazionale.

In seno alla disposizione transitoria di cui all'art. 34, comma quarto, si è poi operata per il passato, quanto agli effetti, una sostanziale equiparazione tra il “permesso di soggiorno umanitario” di cui all'art. 5 comma 6 d.lgs. n. 286/98 (*“il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”*) e l'introdotta *“permesso per protezione sussidiaria”*, nel senso che per i permessi rilasciati prima dell'entrata in vigore del decreto, al momento del rinnovo è rilasciato il permesso per protezione umanitaria, con la conseguenza che il rinnovo avrà durata triennale.

Tuttavia, va esclusa l'equiparazione sostanziale tra le due figure, fondate su presupposti differenti, giacché l'art. 32, comma terzo, d.lgs. n. 25/08 precisa che la Commissione Territoriale competente, ove ritenga possano sussistere i presupposti dell'art. 5 citato (evidentemente non coincidenti con la protezione sussidiaria e non altrimenti specificati), trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del relativo permesso di soggiorno: sicché se ne deduce che non compete alla Commissione il rilascio di siffatto diverso permesso umanitario né, tantomeno, può esser disposto dal giudice in sede di reclamo di un provvedimento amministrativo inidoneo a contenerlo.

Inoltre, va rilevato che l'utilizzazione dei termini "*trasmissione degli atti*" ed "*eventuale rilascio*" lascia chiaramente intendere che rimane impregiudicata ogni valutazione discrezionale dell'autorità destinataria della trasmissione medesima (Questore), nel senso che a questa non viene "ordinato" il rilascio del permesso: da ciò logicamente dovrebbe conseguire che il giudice in sede di reclamo difetta di giurisdizione in ordine alla domanda di permesso per motivi umanitari, e che avverso il diniego da parte del questore è esperibile ricorso innanzi al giudice amministrativo (circa la valutazione politico-amministrativa della sussistenza delle ragioni di protezione, in stretta relazione con il tasso di discrezionalità politico-amministrativa che segna l'accertamento delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, e sulla base della valutazione della situazione politica esistente nel paese di origine).

Sotto il profilo processuale, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 25/08, il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di protezione internazionale adottato dalla Commissione Territoriale va proposto al Giudice del Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui si trova la Commissione Territoriale che ha pronunciato il provvedimento.

Come già anticipato, inoltre, il ricorso sospende *ex lege* l'efficacia del provvedimento impugnato (art. 35 comma sesto), a meno che la domanda non sia stata dichiarata inammissibile dall'organo amministrativo (nel qual caso la sospensione può esser richiesta al giudice – art. 35, comma settimo); e ciò spiega anche il moltiplicarsi dei ricorsi rispetto al passato.

La competenza è ora del Tribunale di Catania per tutti i provvedimenti della Commissione Territoriale della Sicilia orientale, ubicata in Siracusa.

L'art. 35 del d.lgs. citato infatti – innovando sulla precedente disciplina, interpretata nel senso che competenti erano i tribunali dove aveva sede la commissione territoriale – attribuisce ora la competenza al Giudice del Tribunale "*che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui ha sede la Commissione Territoriale che ha pronunciato il provvedimento*".

Il rito è adesso (*ex d.lgs. n. 150/11*) quello sommario di cognizione *ex art. 702 bis c.p.c.*, e viene definito con ordinanza impugnabile dinanzi alla Corte d'Appello.

Per quanto riguarda la competenza in materia di immigrazione ed espulsione degli stranieri presso l'ufficio del Giudice di Pace di Catania, il carico è molto modesto (nel periodo in esame sono pervenuto n. 54 ricorsi); tuttavia la particolare delicatezza della materia e la sua particolare rilevanza sociale ha comportato e comporta gravi difficoltà a personale e magistrati.

PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI ED IMMOBILIARI

Nel periodo in questione il Tribunale di Catania ha dovuto far fronte alle conseguenze derivanti dalla carenza di organico, accumulando notevoli ritardi nella trattazione delle procedure mobiliari e nei procedimenti civili assegnati al ruolo di giudici assenti e non sostituiti.

È notorio, inoltre, che la grave crisi economica che il Paese sta attraversando, ha causato gravi difficoltà nell'adempimento delle obbligazioni da parte della gran parte dei cittadini, i quali, sperando in un guadagno stabile, avevano contratto mutui cui non riescono più a far fronte.

È consequenziale che i creditori, e in particolare gli istituti bancari e le imprese cessionarie dei crediti, siano costretti ad agire esecutivamente per il soddisfacimento delle loro pretese, aggravando così il carico di lavoro della sezione addetta alle esecuzioni.

Per ridurre i ritardi nella trattazione delle procedure immobiliari, è stata proposta l'assegnazione di un terzo giudice alle espropriazioni di beni immobili; all'unico giudice togato, addetto alle esecuzioni mobiliari, sono state affidate tutte le procedure esecutive presso il debitore e quelle presso terzi, con pignoramenti superiori ad € 60.000, mentre le restanti procedure sono state suddivise ai G.O.T.

La nuova soluzione organizzativa consente ai G.O.T. di occuparsi di procedure omogenee, con conseguente, auspicabile riduzione dei tempi per la redazione delle ordinanze, fino ad oggi, troppo lunghi.

La trattazione dei processi civili occupa una parte marginale del lavoro dei giudici della sezione e i tempi di definizione sono inferiori ai tre anni.

Nulla di specifico da segnalare con riguardo agli altri Tribunali del distretto, salvo che per il Tribunale di Siracusa, che segnala il progressivo e continuo aumento delle sopravvenienze dei procedimenti in materia di esecuzione immobiliare.

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RISARCIMENTO DANNI DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

Con riferimento alla materia della responsabilità da circolazione stradale, va segnalata l'opportunità dell'abrogazione dell'art. 3 della legge n. 102/2006, che aveva esteso il "rito del lavoro" alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali, ancora applicato alle cause pendenti, iniziate durante il periodo di vigenza della disposizione; per il resto, nessun particolare elemento di valutazione può essere segnalato in riferimento alle controversie in questione.

CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONDOMINIO

Le controversie di natura condominiale (sopravvenute in numero di 145 nel periodo considerato) rappresentano una parte qualitativamente e quantitativamente significativa del contenzioso di pertinenza del Tribunale, e costituiscono un aggravio rilevante per i giudici cui sono assegnate le dette cause, essendo le stesse spesso caratterizzate da un'iniziale fase cautelare essenzialmente diretta alla definizione delle istanze di sospensione dell'esecuzione delle impugnate deliberazioni delle assemblee condominiali (e dei reclami conseguentemente proposti, con apprezzabile frequenza statistica, avverso le ordinanze *ex art.* 1137 c.c. al riguardo emesse dal giudice istruttore).

Per quanto riguarda il rito processuale applicabile ai giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari condominiali, il Tribunale di Catania segue l'orientamento del giudice di legittimità imperniato sull'affermazione dell'operatività della citazione quale forma di introduzione del processo, nonché dell'equivalenza del ricorso introduttivo (purché notificato entro il termine previsto dall'art. 1137 c.c.).

CONTROVERSIE IN ALTRE MATERIE

Con riferimento alle altre controversie, il Tribunale di Catania sottolinea il rilevante numero di procedimenti cautelari di primo grado all'esito della completa efficacia del d.lgs. n. 51/1998, istitutivo del giudice unico di primo grado (433 nel periodo ora considerato, rispetto ai 289 del precedente periodo), sensibilmente aumentato per effetto dell'anticipazione della devoluzione, alla sede centrale, dei procedimenti cautelari e possessori spettanti alle soppri-

mente sezioni distaccate; procedimenti che impongono una pronta trattazione, la quale sovente comporta l'assunzione di prove testimoniali, l'espletamento del libero interrogatorio delle parti, e, normalmente – nelle cause nunciatricie, nonché spesso, anche nelle cause possessorie – pur l'espletamento di apposita consulenza tecnica), e un'altrettanto celere decisione (in fatto consistita nell'avvenuta definizione di ben n. 339 procedimenti cautelari di primo grado nel periodo considerato, rispetto ai n. 310 del periodo precedente).

Parimenti, elevato è il numero dei reclami cautelari (n. 138 sopravvenuti nel periodo considerato, dei quali n.106 sono stati definiti nel medesimo periodo).

Anche il Tribunale di Siracusa segnala l'aumento della sopravvenienza delle domande cautelari e dei procedimenti possessori.

Quanto alle cause di locazione, la grave crisi economica manifestatasi anche nel corso del periodo in esame ha inciso in maniera significativa sui procedimenti in materia di locazioni, in ordine ai quali si è riscontrato un apprezzabile aumento delle sopravvenienze.

In tale materia sono, infatti, pervenuti complessivamente n. 1.717 procedimenti (n. 1.223 nel periodo precedente), dei quali n. 1.009 procedimenti relativi a immobili destinati ad uso abitativo e n. 708 per immobili destinati ad uso diverso.

Sono stati definiti complessivamente n. 1.829 procedimenti (n. 1.216 nel periodo precedente), dei quali n. 1.082 relativi a rilascio di immobili destinati ad uso abitativo e n. 747 per rilascio di immobili destinati ad uso diverso.

Con riferimento agli affari civili trattati dalla sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, si rileva presso il Tribunale di Catania un incremento della pendenza, passata da n. 64 cause a n. 71; mentre in grado di appello nell'anno in corso non sono sopravvenuti procedimenti e attualmente ne sono pendenti solo sei.

Assai scarsa la rilevanza quantitativa – ma non qualitativa – delle controversie in materia di tutela dei consumatori. Si tratta di una materia che, pur dopo l'entrata in vigore del c.d. codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), non ha avuto significativa incidenza numerica, anche se, ad onor del vero, è estremamente difficoltoso, se non impossibile, fornire al riguardo dati statistici attendibili, ancorché approssimativi –, dal momento che tali controversie, per imprecisione dell'oggetto, vengono normalmente iscritte a ruolo sotto la generica voce delle controversie per risarcimento del danno o garanzia per i vizi in compravendite mobiliari, solo in fase istruttoria o decisoria vengono dal giudice correttamente qualificate.

Il numero complessivo di tali controversie nel periodo di riferimento – sempre ad una stima approssimativa – può essere valutato nell'ordine di poche decine.

All'esiguità del numero fa, però, riscontro, come si è accennato, la complessità di tali controversie, mentre non si ha notizia della iscrizione a ruolo di azioni collettive dei consumatori promosse *ex art.* 140.

L'azione collettiva risarcitoria *ex art. 140 bis* del codice del consumo, introdotta dalla legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e peraltro proponibile solamente dinanzi al Tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa (con le eccezioni indicate al quarto comma della norma in esame, come modificata dall'art. 49 della legge n. 99/2009), era originariamente destinata ad entrare in vigore il 30 giugno 2008 e poi il 1° gennaio 2009 per effetto del d.l. n. 112/2008 (convertito nella legge n. 133/2008); termine, questo, ulteriormente prorogato dal d.l. n. 207/2008, ed ancora slittato al 1° gennaio 2010 per effetto della legge 23 luglio 2009 n. 99 che prevede, però, una limitata retroattività con riferimento agli illeciti ("*messa in circolazione del prodotto*") commessi a partire dal 15 agosto 2009.

I ricorsi in opposizione a sanzioni amministrative hanno subito una notevole flessione.

CONSIDERAZIONI SULLE DIVERSE COMPETENZE (CORTI DI APPELLO, TRIBUNALI, GIUDICI DI PACE) E SUI DIFFERENTI RITI PROCESSUALI, CON RIFERIMENTO PARTICOLARE AI PROCEDIMENTI CAUTELARI ED AL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Con riferimento alla Corte di Appello deve confermarsi la pesante incidenza degli effetti delle riforme del 1997/98, le quali, istituendo il Giudice unico e le sezioni stralcio del Tribunale, hanno conseguentemente moltiplicato gli organi giudicanti del primo grado, con un aggravio per la Corte ormai non più sostenibile e con una naturale ripercussione sui tempi di definizione dei procedimenti.

A tal riguardo, appare quanto mai doveroso sottolineare che i tempi di definizione delle cause civili contenziose non potranno essere ricondotti entro i limiti ragionevoli richiesti dalla legge n. 89/2001, la quale, secondo alcune interpretazioni, comporterebbe per il giudizio di appello una durata massima complessiva mai superiore a due anni: in mancanza di un'adeguata riforma che tocchi tanto l'organico dei magistrati e il personale di cancelleria, quanto le strutture materiali, appare quanto mai impossibile ridurre la durata dei processi.

Favorevole, ai fini dello smaltimento delle cause civili in appello, risulta l'intervento legislativo di cui alla legge n. 183/2011 diretto a contrastare il diffuso uso strumentale dell'appello in funzione dell'ottenimento della sospensiva;

l'art. 27 della detta legge prevede, infatti, l'applicazione di una sanzione pecuniaria, revocabile con la sentenza conclusiva del giudizio, per le sospensive inammissibili o manifestamente infondate, raccomandando, quindi, un uso più avveduto dell'istituto dell'impugnazione: la concreta applicazione di detto istituto, dalla sua entrata in vigore, ha comportato una diminuzione delle istanze di sospensione delle sentenze impugnate, soprattutto di quelle aventi ad oggetto la condanna al pagamento di somme di denaro di non rilevante entità e di quelle relative all'impugnazione del solo capo riguardante le spese processuali.

Favorevole è risultata anche la possibilità di introdurre nel rito di appello la decisione della causa a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

Poco efficace, ai fini dello smaltimento delle cause, appare l'istituto di cui all'art. 348 *bis* c.p.c., introdotto con legge n. 134/12 di conversione con modificazioni del d.l. n. 83/12, che permette di dichiarare l'inammissibilità dell'appello "quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolto".

Infatti, la rilevanza degli affari trattati da tutte le sezioni, la complessità delle questioni, lo studio anticipato richiesto ai fini di una pronuncia di tal genere (al pari di quello necessario per la redazione di una sentenza) e la motivazione, succinta ma pur sempre richiesta, dei provvedimenti, non permettono di dare un giudizio positivo sull'istituto in questione, tenuto conto, peraltro, da un canto, che l'impegno richiesto appare quanto mai gravoso in considerazione dell'ordinanza da adottare (inammissibilità dell'impugnazione) e, dall'altro, che l'eccezione in questione viene formulata automaticamente dalle parti, quasi come formula di stile, con ulteriore aggravio per i consiglieri, i quali, anche per le ipotesi di insussistenza dei presupposti, devono riserarsi, riferire in camera di consiglio ed emettere, poi, le ordinanze di rigetto.

Quanto ai riti applicati nei giudizi di primo grado, l'istituto del processo sommario di cognizione di cui all'art. 702 *bis* c.p.c., destinato a ridurre i tempi di durata del processo, ha riscosso un parziale successo presso il Tribunale di Catania (dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 risultano iscritti n. 850 procedimenti rispetto ai n. 496 del periodo precedente); parimenti, anche presso gli altri Tribunali del distretto l'istituto ha avuto una scarsa incidenza, anche se con un lieve aumento rispetto all'anno precedente.

Il rito sommario è esteso altresì ai procedimenti di opposizione alla stima, trattati in unico grado dalla Corte di Appello, conclusi quindi con ordinanza, il cui impegno per i consiglieri è in buona sostanza pari a quello necessario per la redazione di una sentenza.

Un rilevante effetto deflattivo si è raggiunto con l'attenuazione del nesso di strumentalità tra cautela e merito, operante dal 1° marzo 2006 a seguito

dell'entrata in vigore della legge n. 80/2005, e con la conseguente tendenziale definitività del procedimento cautelare; mentre non può ritenersi realizzato il medesimo fine con riferimento all'applicazione dei provvedimenti, interinali ed anticipatori, previsti dagli artt. 186 *bis*, *ter* e *quater* c.p.c.

EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE

Il tempo trascorso dall'entrata in vigore dell'istituto della mediazione civile introdotta dal d.lgs. n. 28/2010 (peraltro, recentemente dichiarata incostituzionale, nella parte relativa alla previsione normativa della sua obbligatorietà) permette di trarre alcuni bilanci: i numeri delle mediazioni gestite confermano che la mediazione ad oggi non sta avendo il successo che ci si aspettava.

In tutti i Tribunali l'accesso all'istituto è risultato assolutamente sporadico, al di fuori dei casi obbligatori, e anche in questi ultimi casi, comunque, non ha inciso con effetto deflattivo sull'andamento della giustizia, per come risulta dal numero delle sopravvenienze e soprattutto dalla modestia delle omologazioni; infatti, per come anche evidenziato dalla relazione del Presidente della Camera di Commercio di Catania, la mediazione sino ad oggi non sta avendo il successo sperato: la responsabilità di questo stato di cose è in parte culturale, in quanto si preferisce la strada conflittuale a quella mediatrice, e, comunque, vi è scarsa conoscenza dell'istituto nei cittadini e nelle imprese.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 272/12, che ha dichiarato l'illegittimità della mediazione obbligatoria, si è ovviamente registrato un netto calo delle richieste; nel corso del secondo semestre 2012 sono state registrate solo sedici richieste di mediazione: di questi procedimenti, ben quindici non sono stati accettati e l'unico svoltosi si è concluso con un mancato accordo. Nel corso del secondo semestre l'organismo di mediazione della Camera di Commercio di Catania ha ricevuto dodici richieste di mediazione, e anche in questo caso solo uno dei detti procedimenti si è svolto, concludendosi peraltro con un mancato accordo.

Con il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con legge n. 98 del 9 agosto 2013, è stata reintrodotta, quale condizione di procedibilità, la mediazione civile e commerciale, il che può consentire di determinare uno sviluppo degli strumenti di giustizia alternativa tale da determinare una successiva diminuzione della domanda di giustizia agli organi giurisdizionali.

La nuova mediazione obbligatoria è un'opportunità che le parti devono sapere cogliere, ma che può funzionare solo con la collaborazione di tutti gli operatori del diritto e, in particolare, degli avvocati, chiamati ora a garantire la propria assistenza obbligatoria, nonché dei giudici, che oggi hanno la possibilità di obbligare le parti, anche nel grado di appello, a tentare la mediazione.

Ma non ci si può nascondere che un tale approdo sarà solo l'esito di un lungo percorso di evoluzione culturale che riguardi costumi sociali e abitudini mentali.

PARTE TERZA

LA GIUSTIZIA PENALE

PROBLEMATICHE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, DEL PROCESSO PENALE E DEL TRATTAMENTO PENITENZIARIO

La Procura della Repubblica di Catania ha rappresentato il particolare impegno posto nell'attività di contrasto delle organizzazioni criminali che operano nel settore dell'immigrazione clandestina. Fissate nel primo semestre del 2013 le basi organizzative ed operative con la costituzione di un gruppo specializzato di magistrati della D.D.A. e della Procura ordinaria, coordinato da un Procuratore aggiunto e in stabile rapporto con le altre Procure del distretto, si è così giunti a linee-guida condivise, sia con riguardo alle complesse questioni giuridiche in materia di giurisdizione dello Stato e di poteri "in alto mare", sia con riguardo alle direttive da impartire alla Polizia giudiziaria. Ciò ha consentito di arrivare al fermo di numerosi trafficanti di uomini e al sequestro delle cc.dd. navi madre. In argomento la Procura della Repubblica di Siracusa, la quale ha segnalato l'imponenza del fenomeno (ben 83 sbarchi per quasi diecimila migranti nell'anno 2013), ha pure rappresentato ulteriori nuovi problemi giuridici, quali il riparto d'attribuzione tra procura ordinaria e procura distrettuale, cui compete il reato di cui all'art. 416, sesto comma, c.p., nonché la delicata questione della c.d. richiesta di soccorso, alla cui adesione non può non applicarsi la scriminante dell'art. 54 c.p. in caso di effettivo pericolo per la vita dei migranti.

Alcune previsioni organizzative, quali la riorganizzazione della D.D.A. e del Gruppo specializzato per i reati contro l'economia, hanno consentito un intervento più incisivo della Procura della Repubblica di Catania nel settore delle estorsioni contro le attività economiche e sociali, con interventi rapidi ed efficaci (arresti, fermi o misure cautelari nei confronti di importanti esponenti della criminalità organizzata); sono stati pure registrati importanti segnali di una maggiore fiducia dei cittadini, i quali hanno denunciato le estorsioni subite.

L'impegno sui delitti di criminalità organizzata, anche a seguito di importanti collaborazioni, ha portato all'adozione di misure cautelari e spesso all'apertura della fase del giudizio per gravi fatti criminali, anche molto lontani nel tempo, rimasti ancora impuniti, come l'omicidio del giovane Pietrantonio Sandri o quello di Luigi Ilardo. Questo impegno ha pure spinto alcuni esponenti di associazioni di stampo mafioso a tentarne una riorganizzazione ed è proprio tale risvolto che costituisce oggetto di attuali indagini e attività di prevenzione e che può comportare riflessi di particolare pericolosità.

Al contempo la Procura della Repubblica di Catania ha cercato di dare risposta alla domanda di giustizia per i reati c.d. minori, che peraltro costitu-

iscono la base del tessuto di diffusa illegalità. La creazione della c.d. Sezione affari semplici consente oggi di dedicare specifica attenzione a tale “platea” di affari, non solo con l’emissione di decreti penali di condanna, ma pure con l’espletamento di opportune indagini anche su queste tipologie di reati, in tempi ragionevoli e non dipendenti dal caso.

Importante in questa direzione è anche lo sforzo per rendere effettiva l’attività giurisdizionale, concentrandosi sull’esecuzione delle sentenze. L’Ufficio esecuzione ha ormai del tutto eliminato l’arretrato, opera per l’eventuale revoca delle sospensioni della pena, interagisce positivamente con gli altri uffici giudiziari. È stata avviata la sistematica demolizione degli immobili abusivi, a partire da quelli insistenti nell’Oasi del Simeto.

Quanto alle problematiche del processo penale, va anzitutto evidenziato che la conseguenza immediata della soppressione delle sezioni distaccate di tribunale disposta col più volte richiamato decreto legislativo n. 155 del 2012 è stato l’incremento dei processi monocratici in sede centrale.

Si stima così che presso il solo Tribunale di Catania circa cinquemila processi andranno ad aumentare il già cospicuo carico di lavoro che grava sui ruoli dei giudici monocratici.

Si è cercato, e si sta cercando, di ridurre al minimo gli inconvenienti derivati da tale trasferimento di processi; nello specifico è stato infatti disposto che, per evitare soluzioni di continuità nella trattazione dei relativi processi, tali procedimenti continueranno ad essere trattati dai medesimi giudici che operavano nelle sedi distaccate e che ora sono stati provvisoriamente “aggregati” alle sezioni penali del Tribunale, in attesa di una loro definitiva assegnazione.

Certamente, uno dei problemi principali e più impellenti connessi alla concentrazione dell’attività giurisdizionale presso la sede del capoluogo etneo è dato dal reperimento dei locali necessari, ed idonei, per tenere le udienze relative ai processi e ai giudici “trasferiti” e per la collocazione dei relativi fascicoli e del personale di cancelleria cui sarà affidato il compito di gestire tali fascicoli.

Com’è noto, il reperimento e l’individuazione di una nuova struttura presso la quale concentrare l’attività giurisdizionale del Tribunale etneo costituisce ormai un problema annoso la cui risoluzione è rimessa, in primo luogo, agli enti territoriali (Regione e Comune) e condizionato soprattutto alle loro disponibilità finanziarie.

Nell’immediato, potendosi utilizzare solo le strutture di piazza Verga e di via Crispi, si sta cercando di far fronte all’emergenza celebrando le udienze anche di pomeriggio; quest’ultima soluzione, però, non sempre è praticabile, o meglio è praticabile entro determinati limiti e “vincoli di bilancio”; e, infatti,

l'indispensabile collaborazione del personale di cancelleria per la celebrazione delle udienze e delle conseguenti, e connesse, attività di cancelleria deve fare i conti con le note ristrettezze di bilancio, sicché, fino a quando si potrà fronteggiare tale necessità ricorrendo al rientro pomeridiano del personale di cancelleria, il "sistema" può andare avanti, ma quando tale rimedio non sarà più praticabile, ed occorrerà conseguentemente ricorrere all'istituto del lavoro straordinario, le cennate ristrettezze di bilancio finiranno per costituire un ostacolo insormontabile alla definizione dei procedimenti.

Con buona pace della loro ragionevole durata!

Altrettali problemi di reperimento ed individuazione di adeguati locali si porranno anche per l'Ufficio del Giudice di Pace di Catania, atteso che anche questa struttura è interessata alla soppressione delle relative sedi periferiche, sebbene nei tempi di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 156 del 2012 e ferma restando la possibilità del mantenimento del singolo ufficio da parte degli enti locali interessati, previa assunzione delle spese del suo funzionamento.

Tali difficoltà, connesse al reperimento di nuovi locali ove tenere le udienze monocratiche in conseguenza della soppressione delle sedi distaccate, pongono in luce la centralità sempre più evidente del processo monocratico.

Ed invero, anche a prescindere dalle appena rilevate emergenze connesse alla soppressione delle sedi distaccate, di certo l'incremento numerico dei processi monocratici costituisce ormai un *trend* costante degli ultimi anni.

Occorre subito dire, a questo proposito, che a tale massa ingente e sempre crescente di "fascicoli" si riesce a far fronte anche grazie all'attività ormai insostituibile, pena il collasso del sistema, dei giudici onorari di Tribunale (G.O.T.), a cui fanno da *pendant* nei ruoli della pubblica accusa i Vice Procuratori Onorari (V.P.O.).

La rilevanza che hanno ormai assunto i magistrati onorari nell'assetto complessivo del "sistema della giustizia penale" evidenzia sempre più la necessità di un'adeguata ed aggiornata preparazione tecnica da parte della magistratura onoraria, nonché, al contempo, la necessità di una riforma organica della detta magistratura, preannunciata già nell'ormai lontano 1998, allorché l'art. 245 del decreto legislativo istitutivo del giudice unico di primo grado ne prefigurò il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni.

La presenza di G.O.T. e giudici di pace suggerisce anche delle riflessioni sulla ripartizione e suddivisione delle competenze tra giudice togato e giudice onorario.

Appare invero opportuno, se non necessario, ai fini di una maggiore efficienza del "sistema giustizia", concentrare sul giudice di pace e sui G.O.T. tutti quei reati e quei processi di minore difficoltà tecnica ed allarme sociale,

in modo tale da assicurare maggiore “spazio” e tempo” al giudice togato per la trattazione di quei reati e quei processi di maggiore difficoltà tecnica e di maggiore impatto sociale, in relazione ai quali sarebbe anzi assai opportuno che le funzioni di pubblico ministero d’udienza venissero espletate da un magistrato togato.

Tra i processi monocratici di particolare difficoltà tecnica, nonché di particolare impatto sociale, un ruolo di primo piano rivestono certamente i processi per colpa medica, i processi relativi ad incidenti sul lavoro, nonché i processi in materia di reati tributari.

A proposito di tali tipi di processi, particolarmente per quelli aventi ad oggetto episodi di colpa medica, va preliminarmente evidenziata la proliferazione di tali processi e l’importanza che, in simili processi, assume l’attività tanto dei consulenti tecnici di parte quanto del perito.

Perito medico che, nella maggior parte dei casi, non può essere, o meglio non può essere solo, il “tradizionale” medico legale; e, infatti, le necessarie competenze particolarmente specialistiche, che sono richieste di volta in volta per l’analisi del caso concreto, richiedono, per l’appunto, il ricorso a professionisti particolarmente esperti e competenti nella singola branca d’interesse, oltre che capaci a far comprendere a “non tecnici” (giudici ed avvocati) le peculiarità del singolo caso; e lo stesso ricorso e individuazione del professionista non sempre si presenta di facile, sicura e pronta risoluzione da parte del giudice procedente.

A tal fine, sarebbe opportuno, come da più parti e da tempo suggerito, predisporre a livello nazionale, al fine anche di prevenire eventuali “condizionamenti territoriali”, un apposito albo, concordato magari con i rappresentanti delle categorie mediche, dal quale attingere i nominativi da utilizzare per i singoli processi, sicuri soprattutto della particolare competenza e capacità dei soggetti coinvolti.

Viene pure segnalato che l’organizzazione del lavoro è fortemente penalizzata dal divieto, dettato dall’art. 13, secondo comma, d.lgs. n. 160/2006, di impiego in funzioni monocratiche penali dei magistrati ordinari di tribunale assegnatari della prima sede, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità (*id est*, prima di quattro anni dalla data di nomina). Da ciò deriva inevitabilmente che i maggiori carichi lavorativi, nel settore monocratico, vengono a gravare sui magistrati “anziani”, i quali devono trattare tutti i processi provenienti dall’udienza preliminare o introdotti con decreto di giudizio immediato del G.I.P., più complessi e per i quali non è possibile il ricorso a riti alternativi. Si auspica pertanto una modifica legislativa della detta disposizione, nel senso di limitare il divieto di utilizzo dei magi-

strati ordinari di tribunale, assegnatari di sede, solo alle funzioni, sicuramente più delicate, di G.I.P.-G.U.P. o quantomeno di ridurre temporalmente, per le funzioni dibattimentali monocratiche, la durata della detta limitazione funzionale (ad esempio, ad un solo anno dalla data di immissione nelle funzioni).

Altra criticità, e ciò tanto per i processi monocratici quanto per i processi collegiali, è quella relativa al sempre più consistente incremento dei processi a carico di cittadini stranieri, in particolar modo extracomunitari; ci si riferisce, in particolar modo, non già e non tanto ai reati di immigrazione clandestina, quanto piuttosto ai reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, ai reati contro il patrimonio ed ai reati contro la persona, commessi dai cittadini stranieri, magari in concorso con imputati di nazionalità italiana; reati, questi, espressione sempre più di un disagio e di una marginalità sociale che rischia, purtroppo, di estendersi sempre maggiormente.

Tale realtà extranazionale presenta essenzialmente due diversi problemi.

Un primo problema attiene all'utilizzo, in tali processi, dell'opera dell'interprete, mentre l'altro problema si ripercuote sulla questione, più generale e ben più drammatica ed attuale, del sovraffollamento carcerario.

Per quanto concerne l'utilizzo dell'interprete, vanno segnalate le difficoltà connesse al reperimento di un interprete, particolarmente per alcune lingue dell'Africa centrale e di altre zone, in relazione alle quali, non di rado, si presentano problemi di non facile risoluzione, stante le "peculiarità" della lingua parlata, difficoltà che aumentano, avuto riguardo al tempo ristretto di intervento, nei casi in cui si procede in urgenza (convalida di arresto, giudizi direttissimi, procedimenti innanzi al Tribunale del riesame).

Occorre, in proposito, ricordare che la giurisprudenza di legittimità – conformandosi sul punto anche alla giurisprudenza comunitaria – ha sempre più puntualizzato, e a volte esteso, lo spazio degli atti in relazione ai quali occorre procedere alla nomina dell'interprete; a tal proposito, anzi, va ricordata una direttiva comunitaria, la 2010/64, con la quale si obbligano i singoli Stati membri ad adattare, sul punto, la normativa interna ai principi del diritto sovranazionale.

Venendo al secondo problema relativo alla drammatica tematica del sovraffollamento carcerario, con specifico riferimento ai cittadini extracomunitari, la questione si pone in quanto spesso, nei confronti di questi soggetti, non disponendo essi di stabili dimore, nel caso in cui si ritenga sussistente il pericolo di recidiva viene meno, *a priori*, la possibilità di ricorrere a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere.

Come è noto, il sovraffollamento dei nostri istituti penitenziari è stato oggetto di ripetute, severe condanne del nostro Paese da parte della Corte eu-

ropea dei diritti dell'Uomo; da ultimo, con la pronuncia dell'8 gennaio 2013, nel procedimento Torregiani ed altri c.Italia (ricorso n. 43517/09), sono stati concessi al singolo detenuto fino a 23.500,00 euro di risarcimento, a seguito della verificata inosservanza dell'art. 3 della Convenzione (ovvero di quella disposizione che prevede il divieto della tortura). Nel caso specifico, era stato accertato che, in una cella di soli nove metri quadrati, erano stati ristretti tre detenuti.

L'importanza della decisione del Giudice sovranazionale dipende anche dal fatto che, con tale decisione, la Corte europea ha fissato il termine di un anno entro il quale lo Stato italiano deve adottare ed attuare gli opportuni provvedimenti per garantire la soluzione del problema del sovraffollamento carcerario, nonché la creazione di appositi ricorsi interni all'ordinamento nazionale anche per deflazionare il carico dei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte europea, la quale, a tal fine, ha disposto il rinvio di un anno per la trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto le condizioni ritenute disumane in cui sono costretti a vivere i detenuti in conseguenza del sovraffollamento carcerario.

In ossequio a tale impostazione una recente sentenza della Sezione prima civile della Corte Cassazione, la n. 172 del 15 gennaio 2013, ha riconosciuto la competenza del giudice civile a conoscere delle domande di risarcimento di danni avanzate dai detenuti per le condizioni della vita carceraria (e, quindi, in primo luogo, per il sovraffollamento).

Non è certo questa la sede per affrontare e ipotizzare proposte di soluzione di tale drammatico problema, in verità indegno di un Paese civile.

In effetti, al di là di soluzioni c.d. emergenziali, quali atti di clemenza (in relazione ai quali ci si limita ad osservare che qualora il Legislatore si dovesse orientare in tal senso, sarebbe opportuno optare per soluzioni più "radicali", quali l'amnistia rispetto all'indulto, in modo tale da eliminare non solo la pena ma anche i processi, con conseguente "boccata di ossigeno" per l'affannato sistema giudiziario) o interventi sull'edilizia carceraria (ed a questo proposito si ricorda che nella Relazione sullo stato della giustizia in Italia, predisposta dal Ministero per l'anno 2012, si specificava che l'obiettivo perseguito, quale risultato complessivo di interventi finanziati dal c.d. piano carcere ed interventi "ordinari", era la consegna entro il 31 dicembre 2014 di n. 11.700 nuovi posti), la "vera" soluzione non può che passare attraverso modifiche legislative in materia di sospensione dell'esecuzione della pena con messa alla prova e, soprattutto, con pene detentive alternative alla carcerazione.

A tal proposito, va qui ricordato il d.d.l. n. 5019 *bis* presentato dal Ministro della Giustizia nel corso della precedente legislatura.

Altra misura che potrebbe ridurre il sovraffollamento carcerario è l'uso del c.d. braccialetto elettronico che però ha avuto, finora, scarsa applicazione anche a causa di carenze di carattere tecnologico e finanziario.

Invece, misure già attuate sono quelle di cui al d.l. 22 novembre 2011, convertito con la legge 17 febbraio 2012 n. 9, e quella di cui al recente d.l. 1° luglio 2013 n. 78, convertito con la legge 9 agosto 2013 n. 94.

Con la prima di tali modifiche normative, in particolar modo, è stato modificato l'art. 558 del codice di rito, stabilendosi che il giudizio direttissimo va celebrato entro le 48 ore dall'arresto, non essendo più consentito al giudice di fissare l'udienza nelle successive 48 ore, e comunque, vi è stato previsto che, per i reati di non particolare gravità, l'arrestato, fino alla presentazione dinanzi al giudice della convalida o al giudice del giudizio direttissimo, sia custodito in stato di arresti domiciliari, o, in caso di pericolosità dell'arrestato, presso apposite strutture a disposizione della polizia giudiziaria. In tal modo si è eliminato il c.d. fenomeno delle "porte girevoli", ovvero il passaggio del soggetto arrestato nella flagranza del reato dall'istituto carcerario, per pochi giorni, in attesa della decisione del giudice.

Con la seconda e più recente modifica, si è innalzato, da quattro a cinque anni di reclusione, il limite del massimo edittale necessario per l'adozione di provvedimenti cautelari di custodia in carcere (art. 280, secondo comma, c.p.p.), riducendosi, di conseguenza, il numero dei reati per i quali può essere disposta la custodia cautelare in carcere; si è introdotto il comma 5 ter all'art. 73 DPR 309/90 con il quale sono stati estesi i casi in cui, in luogo della pena detentiva, può essere applicato il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274; è stato modificato l'art. 656 c.p.p., in modo tale che, nel calcolo della pena ancora da espiare, ai fini della sospensione dell'esecuzione della pena finalizzato all'ottenimento di una misura alternativa alla detenzione (affidamento in prova, detenzione domiciliare), possano essere valutati anche i periodi di liberazione anticipata.

Sempre nell'ottica della riduzione dei casi per i quali può essere emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere, vanno, infine, ricordate le diverse sentenze della Corte costituzionale (a partire dalla sentenza n. 265 del 2010, per finire con la recente sentenza n. 213 del 18 luglio 2013), che hanno dichiarato l'incostituzionalità di quelle presunzioni assolute di pericolosità tali da imporre come unica misura cautelare adottabile quella della custodia in carcere, dovendosi, invece, interpretare la norma nel senso che, anche in casi del genere, possa essere adottata la misura degli arresti domiciliari se, nel caso concreto, tale misura sia reputata adeguata e sufficiente a prevenire le esigenze cautelari del caso specifico.

Orbene, nonostante tali modifiche normative e innovazioni giurisprudenziali, il numero dei provvedimenti cautelari emessi, nel decorso anno giudiziario nel distretto catanese, è stato ancora particolarmente elevato, per numero e qualità; provvedimenti cautelari che, quasi sempre, vengono impugnati innanzi al Tribunale del riesame, il quale, anche quest'anno, ha dovuto far fronte ad un carico di lavoro particolarmente impegnativo e gravoso.

Proprio in considerazione di simile rilevanza quanto mai opportuno è stato il provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale, appena due anni addietro, con il quale è stata sottratta al Tribunale del riesame la competenza in materia di misure di prevenzioni, personali e patrimoniali; impegno, quest'ultimo, in effetti non conciliabile col carico, tipo e ritmo di lavoro, che grava costantemente su tale organo giudiziario, e ciò peraltro avuto riguardo non solo ai provvedimenti cautelari personali ma anche ai provvedimenti cautelari reali, i quali, anche in seguito alle modifiche legislative relative alla c.d. confisca per equivalente, sempre più estesa, sono diventati anch'essi sempre più numerosi e soprattutto sempre più articolati e complessi.

L'aumento della popolazione detenuta, nonché le particolari problematiche connesse al fatto che una parte consistente di tale popolazione è spesso costituita da stranieri che vivono in condizioni di estremo disagio e marginalità sociale, comporta automaticamente un notevole incremento, per quantità e qualità, del lavoro che grava sulla Magistratura di sorveglianza, che, nonostante tutto, è riuscita a far fronte a tali esigenze.

Tornando alla disamina del processo monocratico, anche nel distretto di Catania, nell'anno giudiziario appena trascorso, si è riscontrato un consistente incremento dei reati maturati in ambito familiare, in particolar modo del c.d. reato di *stalking*. Anche tali reati presentano, spesso, particolari difficoltà di accertamento, avuto riguardo al contesto fortemente compromesso, spesso caratterizzato da inevitabili risentimenti ed astii reciproci tra le parti contrapposte, rendendo spesso problematica la stessa gestione delle udienze.

Peraltro, stante la formulazione aperta e non particolarmente determinata della fattispecie penale, l'esatta e specifica individuazione e selezione dei singoli fatti integranti il reato si presenta particolarmente impegnativa, anche ai fini dell'operatività di un efficace filtro tra la fase delle indagini preliminari e la fase dibattimentale.

Sempre in costante incremento sono, altresì, anche i reati di cui all'art. 73 della legge sugli stupefacenti, reati questi, che inserendosi frequentemente in un contesto recidivante, costituiscono una delle principali cause del fenomeno del sovraffollamento carcerario, in uno con i reati di furto e di rapina; reati, questi, inevitabilmente destinati a crescere in una situazione di crisi e di emarginazione sociale sempre più diffusa.

A tale incremento complessivo del ruolo monocratico non corrisponde, proporzionalmente, un analogo aumento nel ruolo collegiale (sebbene anche quest'ultimo sia aumentato); tale differenza è dovuta, verosimilmente, oltre che al numero e al titolo di reati spettanti a ciascun ruolo, anche alla diversa efficacia di filtro svolta nelle rispettive fasi delle indagini preliminari; più precisamente, ci si riferisce alla diversa incidenza che svolgono i riti alternativi – abbreviato e c.d. patteggiamento – a seconda della tipologia dei reati contestati. Infatti, mentre nel caso dei reati monocratici (ad eccezione dei reati di furto e di spaccio di sostanze stupefacenti), il ricorso al rito alternativo non si presenta particolarmente “appetibile”, avuto riguardo alle pene comunque non elevate, nonché alla circostanza che per tali reati la prospettiva del carcere è, in effetti, un'eventualità che si può comunque ragionevolmente escludere, diversamente, per i reati collegiali, per i quali sono previste pene edittali ben maggiori e per i quali, quindi, la prospettiva del carcere è più concreta, il beneficio della riduzione di pena previsto per i riti alternativi diventa sempre più un'opzione conveniente sotto il profilo di un'analisi “costi/benefici” (particolarmente in quei casi in cui il quadro probatorio si presenta decisamente consistente).

Ed è proprio in relazione a tale aspetto che deve essere evidenziato il “prezioso” lavoro delle sezioni e dei relativi magistrati G.I.P.-G.U.P. dei diversi Tribunali del distretto, dove l'incremento dei riti alternativi, con riferimento ai reati suindicati, costituisce ormai una costante ormai consolidata.

Tale considerazione consente, anzi, di evidenziare, sebbene solo come accenno (necessitando la relativa problematica ben più ampia riflessione e approfondimento), come la vera funzione di filtro tra la fase delle indagini preliminari e la fase dibattimentale, con la conseguente decongestione dei ruoli dibattimentali, venga oggi svolta dai riti alternativi più che dall'udienza preliminare, di cui potrebbe, forse, valutarsi l'eliminazione, o, quantomeno, la riduzione dei casi in cui essa è prescritta, limitando, così, i tempi lunghi del processo, nonché le non rare nullità di notifiche e quant'altro riconnesso a tale fase, e consentendo di assegnare i relativi magistrati e il relativo personale amministrativo ad altre funzioni).

Venendo alla fase dibattimentale collegiale, va segnalato come gli aspetti di maggiore criticità riguardino essenzialmente i reati associativi, in particolar modo i reati di associazione di stampo mafioso e di associazione finalizzata allo spaccio degli stupefacenti, i reati in materia sessuale e i reati di usura: criticità connesse, per quanto concerne i reati associativi, al numero dei soggetti coinvolti, nonché, soprattutto con specifico riferimento ai reati di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, alle oggettive difficoltà correlate all'interpretazione di

una congerie di conversazioni intercettate, spesso criptiche ed oscure, mentre, per quanto concerne i reati in materia sessuale, le difficoltà si riscontrano particolarmente nei casi in cui le vittime sono minori, con le inevitabili difficoltà di acquisizione e valutazione probatoria (a proposito dei minori vittime di abusi sessuali va ricordata la recente legge 1° ottobre 2012 n. 172, avente ad oggetto la “ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”); per quanto riguarda infine i reati di usura, anch’essi destinati inevitabilmente ad aumentare in periodi di crisi caratterizzati dalla riduzione, se non dalla chiusura, dei canali ufficiali di ricorso al credito, le criticità si sostanziano principalmente nelle difficoltà connesse alla ricostruzione e individuazione dei tassi effettivamente praticati, attesa la contabilità non certo regolare e ordinata che caratterizza simili rapporti.

Con particolare riferimento al Tribunale collegiale, si avvertono le criticità connesse, oltre che alla strutturale carenza di organico, anche al fisiologico trasferimento dei giudici ad altri ruoli e destinazioni (trasferimento questo particolarmente sentito nelle sedi periferiche, ove spesso i ruoli sono ricoperti con magistrati di prima nomina che tendono di raggiungere altre sedi); difficilmente, anzi quasi mai, le sezioni sono state a completo organico; ciò ovviamente comporta inevitabili difficoltà in ordine alla composizione dei collegi, nonché alla prosecuzione dei processi già incardinati.

E proprio per fare fronte a simili difficoltà il C.S.M. ha disposto, in seno alla circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, che, in caso di significative carenze di organico, possa farsi ricorso ai magistrati onorari anche per la formazione dei collegi giudicanti.

Ulteriore misura che potrebbe essere adottata per tentare di contenere gli “inconvenienti” dei trasferimenti, potrebbe essere quella, già prospettata e all’attenzione dei competenti uffici, di far coincidere il momento in cui il magistrato trasferito lascia l’ufficio con quello d’arrivo del magistrato subentrante.

Tali misure non incidono, comunque, sulla situazione che si viene a creare in relazione a quei processi già incardinati in ordine ai quali le parti non prestano il consenso per la c.d. rinnovazione degli atti, imponendo così la rinnovazione, più o meno estesa, dell’attività istruttoria già espletata o il ricorso all’applicazione del magistrato già trasferito per la prosecuzione della trattazione di simili processi. In entrambi i casi, tuttavia, si creano inevitabilmente situazioni tali da incidere negativamente sui tempi di trattazione e definizione dei relativi processi (com’è noto, peraltro, tale tipo di inconvenienti – con

riferimento ai processi relativi ai reati di cui all'art. 51, comma 3 *bis*, nonché ai reati di cui all'art. 190 *bis*, comma secondo, c.p.p., è notevolmente ridotto grazie alla disciplina di cui all'art. 190 *bis*, primo comma, c.p.p.).

Andrebbe allora valutata la praticabilità di un'estensione di tale disciplina anche agli altri processi, evitando, peraltro, disparità di trattamento procedurale, non sempre pienamente giustificabile.

In ordine a quanto riguarda i processi di criminalità organizzata, appare evidente come gli stessi, in una realtà quale quella del distretto etneo, non possano non continuare ad avere un ruolo di primo piano.

Su questo fronte va, peraltro, evidenziato come, negli ultimi anni, si è verificata una riduzione dei processi di "omicidio di mafia", con conseguente riduzione di carico del ruolo della Corte di Assise. E, invero, con particolare riferimento ai c.d. reati di sangue, il carico e l'incidenza nei ruoli della Corte di Assise è rappresentato, in misura sempre crescente, da omicidi maturati in contesti ambientali diversi da quello della criminalità organizzata e a volte, purtroppo, anche in contesti di natura familiare o parentale.

Tornando al fenomeno della criminalità organizzata, va segnalato che, indubbiamente, la relativa azione di contrasto risulta sempre più efficace nei confronti delle organizzazioni criminali, se accompagnata anche dalla lotta all'accumulazione dei patrimoni illecitamente acquisiti con i proventi dell'attività delittuosa.

A tal fine, decisive si sono rivelate le confische dei patrimoni illecitamente accumulati.

Com'è noto, il procedimento finalizzato alla confisca può essere esperito in sede di processo penale, tanto in fase di cognizione quanto di esecuzione, utilizzando a tal fine le espresse previsioni contenute nell'art. 416 *bis* c.p., nonché al primo e al secondo comma dell'art. 12 *sexies* (introdotto dall'art. 2 del d.l. 20 giugno 1994 n. 399 convertito con la legge 8 agosto 1994 n. 501, che ha modificato in tal senso la legge 7 agosto 1992 n. 356), ovvero in sede di misure di prevenzione patrimoniale.

Tanto nell'una quanto nell'altra ipotesi – in particolare nei casi in cui i beni oggetto di accertamento sono costituiti da realtà imprenditoriali – i relativi procedimenti si presentano particolarmente complessi, sia per quanto concerne l'attività di gestione delle imprese sequestrate, sia per quanto concerne l'acquisizione e la valutazione delle risultanze probatorie finalizzate all'individuazione di liquidità utilizzate nell'attività imprenditoriale rispetto alle quali non si riesce ad individuare la legittima provenienza.

Tali aspetti rendono, quindi, quanto mai opportuno che "l'azione patrimoniale" venga esercitata al di fuori del processo penale di cognizione, al

fine di evitare di appesantire la trattazione del medesimo o, peggio, di istruire senza particolari approfondimenti la relativa azione patrimoniale.

Ne consegue, quindi, inevitabilmente, che la sede più congeniale per “l’azione patrimoniale” è il processo di esecuzione ovvero il procedimento di prevenzione patrimoniale.

A quest’ultimo proposito, va qui ricordato come, di recente, sia stato emanato il c.d. codice antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159), che ha sostanzialmente riprodotto in un unico testo normativo, senza rilevanti novità, le diverse discipline vigenti in materia di prevenzione personale e patrimoniale.

In verità, forse, con tale iniziativa legislativa si è persa una buona occasione per razionalizzare e rendere veramente più incisiva, soprattutto sotto il profilo procedurale, la normativa in materia di prevenzione.

Come sopra già evidenziato, nel caso in cui l’oggetto dell’azione patrimoniale è costituito da attività imprenditoriali – soprattutto se di una certa consistenza – spesso si rileva particolarmente utile, se non indispensabile, ai fini di un’esatta ricostruzione dell’evoluzione e della dinamica dei flussi finanziari utilizzati dall’impresa, procedere alla nomina di esperti, con competenze specifiche in tale genere di attività; esperti che ovviamente devono essere soggetti diversi e del tutto autonomi rispetto ai commercialisti nominati quali custodi/amministratori delle imprese sotto sequestro.

Stante, quindi, l’evidenziata importanza e, al contempo, complessità tecnica del procedimento di prevenzione patrimoniale, nonché il suo costante incremento, quanto mai opportuna e funzionale è stata la scelta, negli anni scorsi, di costituire una sezione apposita con specifica competenza in tale settore; soluzione questa che, peraltro, favorisce anche una maggiore specializzazione.

Tutto quanto fin qui esposto riguarda, in particolare, il primo grado di giudizio.

Passando, dunque, all’esame delle problematiche che riguardano specificamente il giudizio di appello, va detto che la situazione è particolarmente critica, e ciò sia per ragioni di carattere strutturale, sia con specifico riferimento a ragioni contingenti occorse nell’ultimo anno giudiziario.

Iniziando proprio da queste ultime, i gravi vuoti di organico che hanno purtroppo caratterizzato tale ultimo periodo hanno costretto alcune delle sezioni penali a lavorare con soli quattro consiglieri (o addirittura con tre consiglieri, compreso il presidente della sezione), con le immaginabili difficoltà di formazione dei collegi e le conseguenti ed inevitabili ripercussioni negative sulla speditezza della trattazione dei processi.

È stato solo grazie all'abnegazione ed alla professionalità dei colleghi se si è riusciti a fronteggiare l'emergenza. Solo nello scorso mese di settembre, grazie al trasferimento di sei magistrati in Corte d'Appello, tali carenze di organico sono state ripianate.

Ma la contingente soluzione del problema non risolve la questione in termini strutturali.

Ed invero è di tutta evidenza l'insufficienza dell'organico della Corte di appello, sia come magistrati assegnati alle singole sezioni, sia come numero di sezioni, solo che si consideri che, a fronte di quattro sezioni penali in primo grado, in appello ve ne sono solo tre, con la non trascurabile differenza che la Corte d'Appello deve fare fronte, oltre che agli appelli avverso le sentenze emesse dalle sezioni del Tribunale etneo, anche agli appelli relativi alle sentenze emesse dal Tribunale di Caltagirone, di Ragusa, di Siracusa e in più deve, altresì, fare fronte agli appelli avverso le sentenze, sempre più numerose e complesse, emesse dai G.U.P. in sede di rito abbreviato.

E, ancora, non essendo il giudizio di appello, diversamente dal giudizio di primo grado, caratterizzato da attività istruttoria dibattimentale (tranne i rari casi di cui all'art. 603 c.p.p.), i relativi processi vengono esitati rapidamente, necessitando ogni processo, nella maggior parte dei casi, soltanto di una o, al più, di alcune udienze di trattazione; il che, inevitabilmente, finisce con l'incidere sensibilmente sul carico di lavoro che grava, costantemente, su ogni singolo componente del collegio.

A ciò si aggiunge il relevantissimo numero di procedimenti relativi alle richieste di indennizzo per ingiusta detenzione, nonché di procedimenti relativi alle misure di prevenzione anche di natura patrimoniale, in ordine alle quali il già citato d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ha introdotto, in parallelo con la fase di prima istanza, un termine di trattazione, a pena di inefficacia della misura.

Appare evidente, quindi, come la causa delle "sofferenze" del giudizio di appello sia principalmente di carattere strutturale, ovvero sia imputabile alla elevata sproporzione tra il numero di magistrati in pianta organica ed il numero di processi che vanno quotidianamente esitati.

La soluzione del problema risiede allora nell'aumentare l'organico dei magistrati, del personale di cancelleria e delle relative strutture logistiche della Corte di Appello di Catania o nel ridurre il numero dei processi.

Senonché, la prima soluzione difficilmente potrà attuarsi nell'immediato.

Per quanto riguarda, invece, la seconda soluzione, anch'essa, in verità, appare di non facile ed immediata definizione. E, invero, la riduzione del numero dei processi presuppone una riforma legislativa che realizzi realmente l'invocata e annosa richiesta, unanimemente avanzata, di un'efficace e consistente "depenalizzazione" del nostro sistema penale.

Con specifico riferimento al giudizio di appello, ci si chiede poi se, sempre nell'ottica di una necessaria riduzione delle pendenze, non si possa procedere anche nel senso di una riduzione dei procedimenti appellabili (si pensi, ad esempio, alle sempre più numerose misure di prevenzione personale).

E, invero, occorre riconoscere che il c.d. patteggiamento in appello di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 599 c.p.p., entrambi abrogati dall'art. 2, comma primo, del d.l. n. 92 del 2008, al di là delle più o meno condivisibili ragioni che hanno determinato la soppressione di tale istituto, costituiva un'efficace "valvola di sfogo", che consentiva al sistema di riequilibrarsi da solo; venuto meno tale strumento, senza aver previsto strumenti alternativi di analoga efficacia deflattiva, era inevitabile, e così infatti è accaduto, che il sistema andasse rapidamente in sofferenza.

"Sofferenza" del sistema che genera ed è causa di ulteriori disfunzioni del processo: è ovvio, infatti, che simile sproorzionato numero di processi, rispetto al numero dei giudici in organico (peraltro come sopra già evidenziato, quasi mai al completo della pianta organica), finisce inevitabilmente col causare una dilatazione del tempo di trattazione dei processi nei confronti di imputati non detenuti o con termini di prescrizione più lunghi, non potendosi che dare la precedenza a quelli, invece, con imputati detenuti o i cui termini di prescrizione sono prossimi a scadere.

PARTE QUARTA
LA GIUSTIZIA MINORILE

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

L'andamento della giustizia minorile nel distretto della Corte d'Appello di Catania risente particolarmente:

- a) del contesto territoriale vasto e problematico e delle criticità conseguenti alla particolarità dell'utenza, dei contesti, delle agenzie educative, dei servizi appartenenti a diverse province con differenti sistemi organizzativi e di amministrazione pubblica;
- b) della configurazione geografica del distretto, i cui territori delle tre province di Catania, Ragusa e Siracusa si affacciano sul mare così da favorire l'ingresso irregolare di migliaia di cittadini stranieri, tra i quali molti minori non accompagnati dai genitori o dai parenti investiti del compito di rappresentanza e tutela;
- c) del basso grado di istruzione scolastica dei minori che, particolarmente nella città di Catania, favorisce l'inclusione perversa dei giovani in ambienti di criminalità minorile di rilevante gravità;
- d) della condizione di marginalità di molti nuclei familiari ove esistono situazioni economiche precarie, mancanza di risorse culturali, stati psichici patologici e dipendenza da sostanze stupefacenti ed alcoliche;
- e) della crisi di valori di riferimento della genitorialità e della famiglia che passa trasversalmente per tutte le classi sociali.

A fronte di questo contesto sociale e della complessità delle funzioni civili e penali assegnate il Tribunale per i minorenni di Catania non è dotato di risorse adeguate, sia con riguardo al numero dei magistrati previsti nella pianta organica, che con riguardo al personale di cancelleria.

Il numero dei giudici professionali previsti in pianta organica, benché l'ufficio abbia una competenza distrettuale, è, infatti, di soli nove, compreso il presidente, e nell'anno giudiziario in corso un giudice, transitato in soprannumero dalla magistratura militare, è stato trasferito, a domanda, all'Ufficio di sorveglianza di Siracusa. Ciò ha determinato, stante il carico e le funzioni già assegnate a ciascuno dei magistrati, l'inevitabile soppressione di uno dei tre ruoli G.I.P./G.U.P., con conseguente negativa incidenza sui tempi di trattazione dei processi penali e di conseguenza sull'efficacia della risposta educativa insita nell'applicazione degli istituti previsti dal d.p.r. 488 del 1988 (c.d. processo penale minorile).

Oltre ai magistrati professionali l'organico prevede anche trentasei giudici onorari, che compongono, per legge, i collegi penali e civili e ai quali sono state tabellarmente assegnate le attività istruttorie in materia di adozione internazionale e nelle procedure per irregolarità della condotta dei minori.

Il rapporto tra il giudice togato ed il giudice onorario esperto appare ormai consolidato nell'attuazione di un'effettiva ed indispensabile integrazione dei saperi, tale da arricchire anche il confronto ed il contraddittorio con tutte le parti processuali.

Insufficienti sono anche le risorse della cancelleria, limitate ad un organico di sole trenta unità.

SETTORE CIVILE

In materia civile si evidenzia la costante crescita delle domande delle parti private per provvedimenti sul controllo della potestà genitoriale, spesso conseguenti a situazioni di alta conflittualità intrafamiliare, ma anche delle domande del pubblico ministero minorile per gravi situazioni di disagio, trascuratezza o abuso dei genitori nei riguardi della prole ovvero di abbandono.

Le questioni sottoposte alla giurisdizione del Tribunale per i minorenni presentano aspetti innovativi sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale.

Riguardo alle questioni sostanziali appare di rilievo l'applicazione dei diritti della persona di minore età individuabili non soltanto in base alla normativa interna costituzionalmente orientata ed ispirata ai principi sanciti nelle Convenzioni internazionali, da quella di New York del 1989 alla Convenzione sull'esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio d'Europa (Strasburgo 1996) alla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza del 2000), che è diritto cogente dopo il Trattato di Lisbona, tenuto conto anche delle Linee Guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una Giustizia a misura di Minore del 17 novembre 2010, ma anche sul costante confronto, ormai indispensabile, con la giurisprudenza delle Corti Europee ed, in particolare, della Corte europea dei Diritti dell'Uomo in materia di "*diritto al rispetto della vita familiare*" per ogni persona sancito dall'art.8 della relativa Convenzione.

Riguardo alle questioni processuali si sottolineano gli sforzi interpretativi al fine di consentire un ulteriore miglioramento della "giurisdizionalizzazione" del rito.

Dall'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006, che ha riformato la materia della regolamentazione dei rapporti tra i genitori ed i figli naturali estendendo a questi ultimi la disciplina novellata dell'art.155 ss. c.c., ma soprattutto a seguito della piena applicazione della normativa, anche processuale, introdotta dalla legge n. 149 del 2001, che ha modificato la disciplina

dell'adozione di cui alla legge n. 184 del 1983, le materie di competenza di questo Tribunale sono state trattate mediante uno schema processuale sempre più definito e volto ad ottemperare al principio costituzionale del giusto processo.

Lo schema processuale individuato è quello del rito camerale che, a seconda dell'oggetto della materia, presenta natura contenziosa o non contenziosa e richiama, in quanto compatibili, tutte le norme processuali del rito ordinario, fermo restando il rispetto dei criteri fissati dalla S.C., quanto a snellezza, immediatezza e celerità nello svolgimento del processo, nonché mantenimento del potere officioso (cfr. C. Cass., Sezioni Unite, 19 giugno 1996 n. 5629; C. Cass., 14 novembre 2001 n. 14163).

In quest'ambito particolare attenzione è stata riservata alla garanzia della difesa tecnica e del contraddittorio di tutte le parti, ivi compresa la persona minore di età, anche nella fase istruttoria ed il rispetto del ruolo di terzietà del giudice minorile.

In ordine, poi, al riparto della competenza in materia civile a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219 del 10 dicembre 2012 deve sottolinearsi che, allo stato, essa non ha apportato alcuna significativa diminuzione del carico di lavoro, tenuto conto che i dati riguardanti le procedure sopravvenute, escluse quelle trasferite al tribunale ordinario, rivelano comunque un aumento delle iscrizioni rispetto al periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 e, d'altra parte, il numero delle procedure già di competenza del tribunale minorile, prima della riforma appena citata, non era elevato.

In ogni caso, come sopra detto, la materia di competenza del Tribunale per i minorenni, volta essenzialmente alla tutela dei figli, esula, nella maggior parte dei casi, da mere questioni di affidamento o di regolamentazione dei rapporti familiari o di mantenimento economico (in ordine alle quali, per il riparto di competenza, l'orientamento consolidato, allo stato, rimane quello indicato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20353 del 5 ottobre 2011, e cioè quello del trasferimento al g.o. delle situazioni di pregiudizio che incidono sull'affidamento del figlio per le limitazioni dell'esercizio della potestà), ma si fonda su gravi fatti di trascuratezza e violazione dei diritti della persona minorenni.

SETTORE PENALE

In materia penale il numero degli arresti a carico di minorenni, peraltro concentrati nella maggior parte nella città di Catania, se pure numericamente diminuito rispetto agli anni precedenti, a volte, soltanto per contingente ri-

duzione o distrazione delle attività di controllo del territorio, non rivela una attenuazione del preoccupante livello di criminalità minorile, essendo aumentato il numero degli ingressi nel Centro di prima accoglienza rispetto all'anno precedente, rimasto, comunque, su valori da primato nazionale, se rapportato al bacino di utenza di distretti come quello di Milano o Napoli.

Rilevante è l'attività demandata al G.I.P. e al G.U.P., che svolgono un'importante funzione di filtro e curano, ai fini educativi, il primo contatto con il minore sottoposto a processo penale anche per reati di estrema gravità. Tra l'altro la specificità degli interventi penali minorili sia nella fase innanzi al G.U.P. che nel dibattimento comporta uno studio delle risorse personali dell'imputato e dell'ambiente di appartenenza e un impegno ad intraprendere contatti con i servizi ministeriali e del territorio per la programmazione e la verifica dei progetti di messa alla prova dell'imputato minorenni, nel tentativo del suo recupero e della sua reintegrazione sociale. Anche nell'anno in esame si conferma il *trend* dei reati commessi in violazione della legge sugli stupefacenti. Ciò dimostra la vicinanza dei minorenni ad ambiti di criminalità organizzata con attribuzioni e compiti funzionali ad un più ampio assetto di illegalità e, di conseguenza, anche le misure applicate in fase cautelare sono quelle maggiormente contenitive, e, in particolare, quella della custodia cautelare in carcere, nella misura del 38%, e quella del collocamento in comunità, nella misura del 29%, mentre quella delle prescrizioni rimane circoscritta al 3% rispetto al numero delle richieste avanzate dal Pubblico Ministero.

Di cospicua dimensione, rara nella generalità delle altre sedi, è il carico del settore della sorveglianza, data la frequenza di applicazione di pene detentive e l'elevato numero di indagati e imputati ristretti negli Istituti Penali di Bicocca e di Acireale, non rinvenibile in altre parti d'Italia.

È comunque proficua la collaborazione fornita dall'USSM e dagli operatori degli istituti di pena con particolare riferimento agli IPM sopra citati, permanendo il divario, più volte rimarcato, tra l'organizzazione degli Istituti di pena minorili e quella degli Istituti di pena per adulti ove vengono ristretti, a decorrere dal ventunesimo anno di età, ragazzi condannati per reati commessi da minorenni, nonostante permanga in materia di sorveglianza la competenza del Tribunale per i minorenni fino al venticinquesimo anno di età. Tale passaggio determina, purtroppo, la perdita dei benefici di individualizzazione del trattamento iniziato durante la minore età, con conseguente rischio di inclusione perversa da parte di persone comunque fragili per l'inevitabile cambiamento e il contatto con ambienti carcerari strutturati su un modello di detenzione per persone adulte.

Si auspica, quindi, la riforma dell'ordinamento penitenziario minorile con la previsione di strumenti di detenzione adeguati alla continuazione dei

programmi educativi avviati presso gli istituti di pena minorili, quali il collocamento presso comunità o altri luoghi per la semidetenzione fino a tutto il periodo di competenza funzionale del tribunale per i minorenni.

MANCANZA DI UN SISTEMA STATISTICO ADEGUATO ALLA GIUSTIZIA MINORILE PER LA VALUTAZIONE DEI CARICHI ESIGIBILI E LA PRODUTTIVITÀ DEI MAGISTRATI

Strettamente connesso a tale descrizione del settore civile è la difficoltà di valutazione dei dati conseguente al mancato adeguamento del sistema statistico, elaborato per la giustizia ordinaria, alla funzione del giudice minorile specializzato sia riguardo ai generali parametri, sia ai carichi esigibili, nonché alla produttività dei magistrati e dell'Ufficio. Ciò rende ormai indefettibile l'attuazione di adeguate rettifiche al sistema di rilevazione dei dati statistici del DGSTAT e l'individuazione, in collaborazione con gli uffici ministeriali, di un impianto di registrazione e valutazione dei flussi adeguato alla funzione ed agli strumenti della giustizia minorile ed uniforme per tutti i tribunali minorili.

Ed invero, per quanto riguarda i parametri di valutazione, le schede ISTAT sui provvedimenti giudiziari civili dei magistrati non risultano ancora aggiornate alle più recenti novità legislative e giurisprudenziali intervenute nell'ultimo decennio e non tengono conto dell'atipicità di molti dei provvedimenti civili minorili in materia di controllo della potestà genitoriale ("provvedimenti convenienti") o su quelli previsti, nelle procedure per adottabilità, dall'art.10, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 e successive modifiche ("provvedimenti opportuni").

Oltre a ciò la valutazione di produttività fondata sull'obiettivo di una celere definizione delle controversie previsto per la giustizia ordinaria, non tiene conto del fatto che, pur nell'evoluzione del percorso di "giurisdizionalizzazione" dell'*iter* processuale, il giudice minorile, anche quando non definisce il procedimento, dedica comunque al caso un impegno costante, svolgendo udienze istruttorie ed emettendo provvedimenti periodici per modulare gli interventi giudiziari ai cambiamenti della situazione e soprattutto ai bisogni e all'interesse della persona minore di età in fase di crescita e a fronte di impreviste o ineluttabili vicende familiari. Cosicché può accadere che, alla mancata definizione del procedimento, nella materia minorile, non corrisponda un'inerzia e un calo di produttività e che il trascorrere del tempo, con condivisione di progettualità ovvero indirizzo e controllo della condotta genitoriale,

costituisce, molte volte, una risorsa di più efficace tutela, salvaguardia della condizione minorile e riconoscimento di sane relazioni familiari

RAPPORTI CON I SERVIZI

La peculiarità del rito processuale civile, con possibilità di informazioni assunte ai sensi dell'art. 738 c.p.c. anche presso le agenzie educative ed i servizi territoriali e sanitari dei Comuni del distretto, comporta un impiego di energie e di competenze da parte dei giudici al fine di uniformare gli strumenti e la valutazione dei riscontri volti alla conoscenza delle situazioni oggetto del processo, stante la rilevata diversa qualità, preparazione ed attenzione da parte dei servizi medesimi.

È evidente, poi, come la “mancata protezione”, il numero ridotto di assistenti sociali in servizio e le disfunzioni organizzative del settore determinano il perdurare delle difficoltà più volte notate nell'esecuzione dei provvedimenti, attesa la necessità di un coordinato e qualificato apporto delle Forze dell'Ordine. A questo proposito, tuttavia, sono stati effettuati momenti di formazione presso la Polizia di Stato di Catania e sono in corso di redazione linee-guida tra il Tribunale minorile e le Forze dell'Ordine operanti nel distretto.

Il miglioramento del rapporto tra la giustizia minorile ed i servizi non può prescindere da una puntuale e più completa qualificazione professionale degli stessi operatori sociali, al fine di offrire sostegno e mediazione nelle situazioni di conflittualità ovvero garantire protezione per i maltrattamenti e le violenze in ambito familiare, anche relativamente a classi sociali alte o medio-borghesi.

MINORI STRANIERI

L'intervento dei servizi sociali deve ormai costantemente confrontarsi con la mutata composizione sociale che, nel distretto, da alcuni anni vede progressivamente aumentare la presenza di minori stranieri, sia quelli stabiliti nel nostro territorio con i genitori a seguito dell'ingresso, spesso clandestino, nel nostro paese, sia quelli arrivati irregolarmente per la via del mare e non accompagnati dai genitori o parenti tenuti a provvedervi. Il numero di questi ultimi, già aumentato lo scorso anno, è progressivamente cresciuto nei primi mesi dell'anno 2013, fino a raggiungere cifre elevatissime (ingresso di circa mille minori non accompagnati soltanto nella provincia di Siracusa) in

prossimità del periodo estivo, soprattutto a seguito dei noti eventi accaduti in Egitto e in Siria e raggiungere quindi cifre di diverse migliaia di minori che richiedono tempestivi ed efficaci interventi di tutela e protezione. La particolarità dei recenti sbarchi riguarda l'arrivo di un numero notevole di minori direttamente in tutte le coste del distretto da Ragusa, Siracusa e Catania, che si sono aggiunti a quelli che continuano ad arrivare nei territori della Sicilia occidentale e che, dopo un breve periodo di pronta accoglienza, vengono trasferiti in comunità del nostro distretto.

Al fine di far fronte alla risposta di giustizia nell'interesse di tali persone minori di età straniera sono stati avviati momenti di confronto con la locale Procura per i minorenni, le Prefetture e le Questure di Catania e di Siracusa, l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Catania e Siracusa e le associazioni di volontariato accreditate che sono intervenute ed hanno offerto sostegno e aiuto nei momenti degli sbarchi.

Il problema segnalato da più parti è la mancanza di una disciplina unitaria per la tutela e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e la difficoltà di raccordo tra le autorità giudiziarie, a vario titolo interessate, vista la peculiarità della condizione della persona straniera di minore età, che per un verso è titolare del diritto alla protezione personale, tenuto conto del divieto di espulsione sancito dall'art. 19 del t.u. sull'immigrazione, e per altro verso è titolare del diritto, come tutti gli stranieri, alla protezione internazionale, qualora sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto di asilo politico secondo la normativa in vigore.

Il Tribunale per i minori di Catania, a seconda della richiesta della locale Procura minorile, ha tutelato questi minori nell'ambito delle procedure amministrative di cui all'art. 25 del r.d.l. n. 1404 del 1934 ovvero ai sensi dell'art. 33 della legge n. 184 del 1983, come novellata, che richiama l'art. 37 *bis* della medesima legge, nell'ambito di procedure per l'adottabilità in caso di potenziale stato di abbandono per la mancanza di genitori o parenti nel Paese d'origine in grado di assisterli, coordinandosi con l'ufficio del Giudice tutelare per la nomina del tutore, nel caso di minori richiedenti asilo politico.

RAPPORTI CON L'AVVOCATURA

Una migliore risposta della giustizia minorile impone la specializzazione degli avvocati nella materia minorile ed allo scopo i giudici, sia togati che onorari esperti, hanno garantito la partecipazione e collaborazione ai corsi organizzati dal Consigli dell'ordine e dalle Associazioni forensi.

Al fine di migliorare la specializzazione degli operatori del diritto nella materia minorile è stata stipulata una Convenzione tra il Tribunale per i minorenni di Catania ed il Centro di ricerca sulla Giustizia dei minori e della famiglia presso l'Università degli studi di Catania, con avvio di attività di approfondimento e di *stage* anche presso gli uffici giudiziari minorili.

FABBISOGNO INFORMATICO

Alla fine del periodo in osservazione sono stati avviati i corsi di formazione per l'installazione del sistema SIGMA, il cui avvio è in atto, pur in ritardo rispetto ad altri uffici minorili, ove è in uso ormai da diversi anni. Questo consentirà comunque di migliorare non soltanto la registrazione e movimentazione delle procedure, ma anche di utilizzare la posta certificata e nuove modalità di notifica degli atti, soprattutto in sede penale.

Deve comunque segnalarsi che le procedure minorili non sono state incluse tra quelle individuate dal Ministero della giustizia per l'avvio della sperimentazione del processo telematico.

QUESTIONI ORDINAMENTALI

La breve disamina delle questioni rilevanti in materia di giustizia minorile e le evidenti connessioni tra la tutela dei minori ed l'attività di prevenzione della devianza evidenzia ancor di più l'indispensabilità di una funzione unitaria in materia minorile, volta, da un lato, a regolamentare i rapporti civili della persona minore di età nell'ambito familiare e, dall'altro, ad un'applicazione degli strumenti penali in modo da rafforzare e coordinare l'azione educativa e di integrazione sociale attraverso una conoscenza complessiva delle dinamiche e delle relazioni familiari, dei profili psicologici dei componenti il nucleo e l'individuazione di strumenti efficaci di cura, protezione ed applicazione dei diritti inviolabili.

Tale aspetti di primaria importanza non vengono sempre considerati dalle riforme legislative, che appaiono piuttosto volte ad una svalutazione dell'azione in favore delle persone minori di età mediante il trasferimento di materie fondamentali, quali quelle sul controllo della potestà genitoriale, ad una giustizia non specializzata rispetto a quella che tratta altre materie, e in particolare quelle di natura patrimoniale, col rischio che i giudici professionali, non coadiuvati dai giudici esperti, vengano distolti dall'attenzione specifica agli aspetti relativi alla persona minore di età e alle sue relazioni familiari e sociali.

L'integrazione dei saperi, nell'attuale configurazione dell'Ufficio minorile, ha infatti consentito di migliorare la qualità della risposta con apporti specializzati ed esprimere giudizi quanto più possibile rispondenti all'interesse preminente della persona minore di età, così come prescritto dalla normativa nazionale ed internazionale.

CORTE D'APPELLO – SEZIONE PER I MINORI

I problemi organizzativi e di organico

Nel periodo di riferimento la sezione ha funzionato con la presenza di tre consiglieri ed il presidente con una scopertura, fino allo scorso 16 settembre, del 20% rispetto all'organico tabellarmente previsto, e quindi con un assetto in realtà inadeguato rispetto al carico di lavoro, caratterizzato, nel periodo in osservazione, da una notevole sopravvenienza di affari sia del settore minorile che di quello concernente la famiglia e la persona, che, per la delicatezza degli interessi coinvolti, richiedono accurata e sollecita trattazione, nonché, anche nel giudizio di secondo grado, sovente lo svolgimento di approfondita attività istruttoria.

Va tuttavia segnalato il notevole disagio operativo in cui versa la sezione a cagione della ridotta composizione del suo supporto amministrativo, specie nel delicato settore penale.

Il carico di lavoro: settore civile

Per quanto concerne poi, specificamente, il carico di lavoro della sezione va segnalato che, nel periodo in questione, se pure si è rilevato un aumento delle iscrizioni, la pendenza è passata da un valore iniziale di n. 655 ad un valore finale di n. 399 (con un indice di smaltimento rispetto ai procedimenti sopravvenuti del 159,95%). La Sezione è riuscita, anche nel periodo in esame, a fornire risposte rapide ed efficaci, esaurendo in tempi ragionevoli numerosi procedimenti che presentavano complesse problematiche in tema di affidamento della prole e di mantenimento del coniuge e dei figli, nonché in tema di tutela e salvaguardia dei minori in situazione di pregiudizio o di abbandono.

Il dato significativo riguardo al carico di lavoro è rappresentato dai procedimenti camerati, da ricondurre in buona parte all'introduzione dell'art. 708, quarto comma, c.p.c. ad opera della legge 8 febbraio 2006 n. 54, che induce le parti a sottoporre sovente al riesame immediato della Corte d'Appello le ordinanze provvisorie del Presidente del Tribunale.

Sono, invece, diminuite le controversie conseguenti a separazione personale o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In materia minorile vanno segnalati i numerosi e particolarmente delicati reclami avverso i provvedimenti di rigetto emessi dal Tribunale per i Minorenni in materia di idoneità all'adozione internazionale ovvero di dichiarazione dello stato di adottabilità, che richiedono, più di ogni altro procedimento, approfondite integrazioni istruttorie, anche con l'ausilio di consulenti ovvero dei servizi sanitari.

Il carico di lavoro: settore penale

Per quel che concerne il settore penale della giustizia minorile si registra, rispetto al precedente periodo, una leggera flessione delle sopravvenienze, con un conseguente indice di smaltimento del 139,51% rispetto ai procedimenti sopravvenuti e con tempi di definizione mediamente di un anno ovvero, per quelli relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, entro i cc.dd. termini di fase.

A fronte di tale dato positivo deve, tuttavia, rilevarsi un incremento dei fenomeni delinquenziali – e quindi delle impugnazioni – per reati di particolare gravità (soprattutto furti, rapine e reati in materia di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti) e si registra parimenti un notevole incremento dei procedimenti con imputati in stato di privazione della libertà personale, con un conseguente maggiore impegno per la decisione delle numerose istanze presentate in materia cautelare.

Una ulteriore notazione, di grande rilevanza, concerne la sopravvenienza di istanze di revisione per procedimenti già esauriti (in particolare, il 20 luglio 2012, è stato definito il procedimento di revisione per il reato di omicidio in danno di due Carabinieri, trattato costantemente in udienza straordinaria), nonché la sopravvenienza di procedimenti per reati di criminalità organizzata.

La protezione internazionale dei cittadini extracomunitari

Va altresì segnalato che la sezione tratta anche le questioni inerenti alla protezione internazionale dei cittadini extracomunitari di cui al d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251; in relazione alla suddetta materia non può che evidenziarsi l'imprevedibilità delle sopravvenienze, che si mantengono comunque sempre su valori mediamente elevati, anche se inferiori a quelli rilevati in determinati periodi degli anni precedenti, e ciò perché strettamente collegate alle variazioni dei flussi migratori.

CONCLUSIONI

L'ampio resoconto fin qui dato dell'anno giudiziario appena trascorso mostra nel distretto risultati buoni, e perfino ottimi, come nel campo della formazione dei magistrati e dell'informatizzazione dei servizi, ma anche profili di forte criticità, come per le descritte condizioni di stremo del personale amministrativo, non rinsanguato da specifiche immissioni da circa un ventennio, ovvero per la lamentata situazione logistica degli Uffici in sede, che rischia perfino di mortificare le potenzialità e il dinamismo dell'ambiente giudiziario catanese.

È quindi un bilancio dell'Amministrazione distrettuale della Giustizia in chiaroscuro, che riflette – e non può che riflettere – l'analoga condizione dell'intero sistema-Paese, ove si agitano e confondono speranze di ripresa, ansie di rinnovamento, sentimenti di sconforto.

In tale problematico contesto nazionale e nonostante limiti e manchevolezze che non si vogliono certo sottacere, può serenamente affermarsi che la Magistratura tutta, nella sua componente giudicante e in quella requirente, non ha lesinato sforzi per corrispondere al meglio alle aspettative di Giustizia dei cittadini ed ha conseguito, anche quest'anno, i migliori risultati possibili per assicurare la tutela dei loro diritti, sia in campo civile che in quello penale.

Critiche ingenerose nei confronti dell'Ordine giudiziario corrispondono sempre più a luoghi comuni o a posizioni interessate.

La produttività dei giudici italiani è infatti tra le più alte, in termini assoluti, tra i 47 Paesi aderenti al Consiglio d'Europa e, più precisamente, risulta essere la seconda in campo civile e la prima in campo penale. L'abnorme numero delle pendenze giudiziarie e, di conseguenza, l'eccessiva durata dei processi dipendono soprattutto da una domanda di giustizia che, sempre in termini assoluti, non trova eguali nei Paesi europei a noi più vicini per condizioni socio-economiche e struttura giudiziaria, tant'è che la già citata Relazione Finale del "Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali" ha indicato nella "*riduzione dell'ipertrofia del contenzioso*" uno degli obiettivi da perseguire nel campo dell'Amministrazione della Giustizia. La professionalità dei magistrati italiani è assicurata da quadriennali valutazioni di professionalità, oltre che dalla temporaneità degli incarichi di vertice (a loro volta soggetti a rigorosa verifica alla scadenza del primo quadriennio), e da un sistema disciplinare che è tra i più severi in Europa (fonte CEPEJ-Commissione europea per l'efficacia della giustizia, Rapporto biennale 2012, riferito alla situazione esistente al 31 dicembre 2010).

Così, in un Paese afflitto da difficoltà economiche, tensioni sociali, crisi di rappresentatività politica e che deve riscoprire, per dirla col sociologo Raymond Aron, la propria “*volontà di avvenire*”, pena l’avvitamento perverso della situazione generale e la lacerazione della solidarietà nazionale, la Magistratura, come in altri momenti difficili del nostro recente passato, conferma ancora una volta il proprio impegno nell’esercizio dei propri doveri istituzionali, e quindi nel perseguire l’illegalità, nell’assicurare lo svolgimento di un processo equo per legge, nel tutelare i diritti soggettivi dei cittadini.

Se, al di là della spettacolarizzazione o personalizzazione di alcuni eventi processuali, il c.d. uomo della strada appare distratto da simili problematiche generali in un’epoca di acute necessità economiche (quasi a confermare quelle teoriche che vedono diritto, politica e quant’altro come “sovrasttrutture” rispetto alla “struttura economica” di una società), non deve dimenticarsi o trascurarsi che è l’effettività di un ordinamento giuridico a rappresentare la pre-struttura per qualsiasi forma di rapporto sociale, ivi compreso quello economico (*ubi societas, ibi ius*).

Delegittimarne gli organi o, peggio, disarticolarne gli assetti istituzionali non giova a nessuno; il che non vuol dire che non siano necessarie riforme (anche) dell’Amministrazione della Giustizia, purché perseguite e realizzate senza riserve mentali o intenti punitivi.

Tornando alle tematiche territoriali e in conclusione, i magistrati del distretto, unitamente al personale amministrativo e di polizia giudiziaria, manifestano quotidianamente col loro lavoro lo spirito di sacrificio che li anima, pur nelle difficili condizioni operative che sin qui si è cercato di descrivere.

Per queste ragioni, mentre esprimo la mia convinta fiducia che anche nell’anno giudiziario che va ad iniziare i Magistrati ed il personale di Cancelleria e di Segreteria, con l’importante contributo della Classe forense e la piena disponibilità di tutti coloro che istituzionalmente collaborano al proficuo esercizio della funzione giurisdizionale, sapranno assicurare, nelle rispettive funzioni, il migliore funzionamento possibile dell’Amministrazione della Giustizia nel distretto, mi accingo a dichiarare aperto, a conclusione del dibattito, l’anno giudiziario 2014.

INDICE

PARTE PRIMA ASPETTI E PROBLEMATICHE GENERALI DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA

Introduzione	Pag. 7
Ricordo degli assenti	» 8
La nuova organizzazione giudiziaria	» 18
Organico di magistratura	» 20
Organico del personale amministrativo	» 21
La formazione dei magistrati e del personale amministrativo	» 24
Stato di informazione dei servizi giudiziari	» 25
Strutture e risorse giudiziarie	» 29

PARTE SECONDA LA GIUSTIZIA CIVILE

Stato del contenzioso e durata del processo	» 35
Controversie con la pubblica amministrazione	» 39
Materia del lavoro e della previdenza	» 40
Diritto di famiglia	» 42
Diritto e processo societario	» 44
Fallimento e procedure concorsuali	» 46
Equa riparazione	» 49
Immigrazione	» 50
Procedure esecutive mobiliari ed immobiliari	» 55
Controversie in materia di risarcimento di danni da circolazione dei veicoli	» 54
Controversie in materia di condominio	» 54
Controversie in altre materie	» 54
Considerazioni sulle diverse competenze (Corti di Appello, Tribunali, Giudici di Pace) e sui differenti riti processuali, con riferimento particolare ai procedimenti cautelari ed al procedimento sommario di cognizione	» 56
Effetti dell'introduzione dell'istituto della mediazione	» 58

PARTE TERZA
LA GIUSTIZIA PENALE

Problematiche delle indagini preliminari, del processo penale e del trattamento penitenziario	Pag. 63
---	---------

PARTE QUARTA
LA GIUSTIZIA MINORILE

Il tribunale per i minorenni	» 79
Settore civile	» 80
Settore penale	» 81
Mancanza di un sistema statistico adeguato alla giustizia minorile per la valutazione dei carichi esigibili e la produttività dei magistrati	» 83
Rapporti con i servizi	» 84
Minori stranieri	» 84
Rapporti con l'avvocatura	» 85
Fabbisogno informatico	» 86
Questioni ordinamentali	» 86
 CORTE D'APPELLO - SEZIONE PER I MINORI	
I problemi organizzativi	» 87
Il carico di lavoro: settore civile	» 87
Il carico di lavoro: settore penale	» 88
La protezione internazionale dei cittadini extracomunitari	» 88
 Conclusioni	 » 89



Tipografia Universitaria
Catania
gennaio 2014